Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Anno 75 — **Roma - Venerdì, 12 ottobre 1934 - Anno XII** — **Numero 240**

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO-LEGGE 20 luglio 1934, n. 1597.

Provvedimenti per la ratizzazione delle semestralità arretrate dei mutui concessi dagli Istituti di credito agrario.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Veduti i Regi decreti-legge 17 settembre 1932, n. 1213, 19 ottobre 1933, n. 1430, e 12 febbraio 1934, n. 189, recanti speciali provvidenze a sollievo dell'onere dei mutui fondiari, ed il R. decreto-legge 30 aprile 1934, n. 856, che ha esteso le provvidenze predette ai mutui agrari di miglioramento;

Veduto il R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1477, col quale disposizioni integrative di quelle sopra citate sono state emanate, per agevolare la ratizzazione di semestralità arretrate sui mutui fondiari;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di rendere applicabili anche queste agevolezze alle operazioni di credito agrario di miglioramento;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e le foreste, di concerto con i Ministri per le finanze e per la grazia e giustizia;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Le disposizioni contenute negli articoli 1, 2, 3, 4 e 5 del R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1477, concernenti la ratizzazione di semestralità arretrate sui mutui concessi dagli Istituti di credito fondiario, sono applicabili alle operazioni di credito agrario di miglioramento compiute dagli Istituti indicati negli articoli 13, 14 e 18 del R. decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, recante provvedimenti per l'ordinamento del credito agrario nel Regno.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge. Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a S. Anna di Valdieri, addì 20 luglio 1934 - A. XII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — ACERBO — JUNG — DE FRANCISCI.

Visto, *il Guardasigilli:* DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 ottobre 1934 - Anno XII
Atti del Governo, registro 352, foglio 39. — MANCINI.

REGIO DECRETO-LEGGE 23 agosto 1934, n. 1598.

Modifiche al R. decreto-legge 24 gennaio 1929, n. 99, sul Governo unico della Tripolitania e Cirenaica.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 29 dicembre 1932, n. 1895;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di modificare per la Tripolitania e la Cirenaica le disposizioni finanziarie che regolano la competenza dei Governatori in materia di variazioni di bilancio;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le colonie, di concerto col Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Per la Tripolitania e la Cirenaica, la facoltà concessa al Governatore con l'art. 4 della legge 29 dicembre 1932, numero 1895, è estesa, limitatamente all'esercizio 1934-35 e a quello successivo, anche ai trasporti di somme dalle spese militari a quelle civili di carattere ordinario e straordinario.

Il limite di L. 1.000.000 stabilito dal secondo comma di detto articolo è per le Colonie medesime elevato a L. 3.000.000 per il periodo suddetto.

Il presente decreto andrà in vigore dal giorno della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Pradluro e Sasso, addì 23 agosto 1934 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE BONO — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli:* DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 ottobre 1934 - Anno XII
Atti del Governo, registro 352, foglio 38. — MANCINI.

REGIO DECRETO-LEGGE 20 settembre 1934, n. 1599.

Determinazione dell'ordine di ruolo degli archivisti delle imposte dirette promossi a tale grado dopo il 30 giugno 1926.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili, e successive modificazioni;

Visti i Regi decreti-legge 1° luglio 1926, n. 1228, 6 gennaio 1927, n. 27, convertiti in legge rispettivamente con le leggi 14 aprile 1927, n. 605, e 22 dicembre 1927, n. 2405, ed il R. decreto 30 ottobre 1930, n. 1511, concernenti la promozione al grado 11° degli impiegati invalidi di guerra dei ruoli di gruppo *C*;

Visto il R. decreto 4 ottobre 1928, n. 2259, riguardante il conferimento dei posti di archivista del ruolo del personale d'ordine delle imposte dirette;

Ritenuta la necessità assoluta e l'urgenza di dettare norme circa l'ordine di ruolo degli archivisti della carriera d'ordine delle imposte dirette promossi a tale grado dopo il 30 giugno 1926-IV;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, e del Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Gli impiegati promossi al grado undecimo del personale di gruppo *C* delle imposte dirette dal 1° luglio 1926 alla data del presente decreto, sono collocati nel predetto grado secondo l'ordine determinato dalla data di decorrenza della promozione.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge ed i Ministri proponenti sono autorizzati alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 20 settembre 1934 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 ottobre 1934 - Anno XII
Atti del Governo, registro 352, foglio 34. — MANCINI.

REGIO DECRETO 30 agosto 1934, n. 1600.

Approvazione della convenzione 27 luglio 1934-XII addizionale all'atto di concessione della ferrovia Massalombarda-Imola-Castel del Rio.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il testo unico delle disposizioni di legge per le ferrovie concesse all'industria privata, le tramvie a trazione meccanica e le automobili, approvato con Nostro decreto 9 maggio 1912, n. 1447;

Viste le leggi 27 giugno 1912, n. 638; 14 luglio 1912, numero 835; 29 dicembre 1912, n. 1365; 8 giugno 1913, n. 631; 23 luglio 1914, n. 742, e il Nostro decreto 8 marzo 1914, n. 428;

Visti i decreti-legge 23 febbraio 1919, n. 303; 8 luglio 1919, n. 1327; 23 gennaio 1921, n. 56; 31 agosto 1921, n. 1222; 6 febbraio 1923, n. 431; 23 maggio 1924, nn. 996 e 998, convertiti nella legge 17 aprile 1925, n. 473;

Visti i decreti-legge 3 aprile 1926, n. 757, convertito nella legge 25 giugno 1926, n. 1262; 2° luglio 1925, n. 1509, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562; 31 dicembre 1925, n. 2525, convertito nella legge 25 novembre 1926, n. 2083; 16 agosto 1926, n. 1595, convertito nella legge 21 giugno 1928, n. 1473; 2 agosto 1929, n. 2150, convertito nella legge 22 dicembre 1930, n. 1752; e 14 ottobre 1932, n. 1496, convertito nella legge 8 maggio 1933, n. 624;

Visto il Nostro decreto 3 maggio 1914, n. 393, col quale venne approvata la convenzione 10 aprile 1914 per la concessione alla « Società italiana ferroviaria anonima costruzioni ed esercizi » (che trasformava poi la propria ragione sociale in « Santerno Anonima Ferroviaria »), della costruzione e dell'esercizio della ferrovia da Massalombarda per Imola a Castel del Rio;

Visti i decreti Luogotenenziali 27 gennaio 1916, n. 167, e 22 febbraio 1917, n. 429, ed i Nostri decreti 8 agosto 1920, n. 1201, 4 dicembre 1927, n. 2737, e 2 settembre 1932, n. 1405, con i quali vennero approvati gli atti aggiuntivi alla nominata convenzione, rispettivamente in data 11 gennaio 1916, 31 gennaio 1917, 29 luglio 1920, 25 novembre 1927 e 18 agosto 1932;

Uditi i pareri del Consiglio di Stato e del Consiglio superiore dei lavori pubblici;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta dei Nostri Ministri Segretari di Stato per le comunicazioni e per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

È approvata e resa esecutoria la convenzione addizionale stipulata il 27 luglio 1934-XII tra i delegati dei Ministri per le comunicazioni e per le finanze, in rappresentanza dello Stato, ed il legale rappresentante della Società « Santerno Anonima Ferroviaria », per la modifica del sistema di trazione sui tronchi Massalombarda-Imola-Fontanelice della ferrovia Massalombarda-Imola-Castel del Rio.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 30 agosto 1934 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — PUPPINI — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 ottobre 1934 - Anno XII
Atti del Governo, registro 352, foglio 26. — MANCINI.

REGIO DECRETO-LEGGE 28 settembre 1934, n. 1601.

Autorizzazione della spesa di L. 22.600.000 per i lavori di sistemazione dell'imboccatura del porto di Palermo.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di provvedere alla sistemazione della bocca Nord del porto di Palermo;

Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto col Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È autorizzata la spesa complessiva di L. 22.600.000 (ventiduemilioniseicentomila) da iscrivere nella parte straordinaria dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per provvedere ai lavori di chiusura della bocca Nord del porto di Palermo.

Art. 2.

La suindicata somma di L. 22.600.000 sarà stanziata per L. 500.000 nell'esercizio 1934-35, per L. 4.500.000 in ciascuno degli esercizi dal 1935-1936 al 1938-1939 e per L. 4.100.000 nell'esercizio 1939-1940.
Il Ministro per le finanze è autorizzato a provvedere con propri decreti alle relative variazioni di bilancio.

Art. 3.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.
Il Ministro proponente è autorizzato a presentare al Parlamento il relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 settembre 1934 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI CROLLALANZA — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 ottobre 1934 - Anno XII
Atti del Governo, registro 352, foglio 56. — MANCINI.

RELAZIONE e REGIO DECRETO 13 settembre 1934, n. 1602.
Privative industriali e marchi di fabbrica e di commercio.

Relazione del Governo a S. M. il Re, in udienza del 13 settembre 1934-XII, sul decreto concernente le privative industriali e i marchi di fabbrica e di commercio.

SIRE,

Con la legge del 25 novembre 1926, n. 2032, il Governo otteneva dal Parlamento la delega per emanare norme legislative di riforma delle disposizioni vigenti sulle privative industriali e sui marchi di fabbrica e di commercio.
Lo schema di decreto che mi onoro sottoporre alla firma della Maestà Vostra provvede appunto, in adempimento della delega, a tale riforma legislativa.
Il progetto è il risultato di lunghi ed accurati studi compiuti da una speciale Commissione, con la collaborazione delle organizzazioni sindacali e fu ampiamente discusso dal Consiglio Nazionale delle Corporazioni nella sessione del giugno 1932. Indi, tenendo presenti le varie tendenze manifestatesi in seno al Consiglio Nazionale delle Corporazioni ed i voti espressi da pratici e da studiosi, il progetto fu sottoposto ad una finale revisione sistematica e tecnica da parte dei Ministeri competenti, in stretta connessione con i lavori preparatori del Regolamento affidati poi ad una speciale Commissione ministeriale.
La legislazione vigente in materia di privative e di marchi, ancora fondata sulle leggi fondamentali del 1859 e del 1868, dettate quando l'economia industriale italiana era ancora agli inizi, non è più atta a disciplinare la materia in maniera consona alle nuove esigenze dell'industria e del commercio nazionale, ed è stata già oggetto di numerose modificazioni parziali.
Onde la necessità di una disciplina, tanto in tema di privative industriali, quanto in tema di marchi, degna della tradizione giuridica italiana in questo campo e che regoli organicamente tutta la materia in modo da rispondere alle attuali esigenze, coordinando la legislazione interna con le convenzioni internazionali.
L'innovazione più radicale prevista dallo schema di decreto sottoposto all'approvazione della Maestà Vostra riflette l'introduzione dell'esame preventivo sulla novità delle invenzioni industriali e dei marchi; essa è destinata a dare alle privative e ai marchi italiani quel prestigio che sembra più consono allo sviluppo della nostra economia industriale e commerciale, in conformità di quanto viene sancito nelle legislazioni degli Stati economicamente più progrediti.
L'attuazione di questo esame preventivo non potrà però utilmente aver luogo se non dopo un completo riordinamento dei servizi amministrativi con la preparazione di apposito personale specializzato e di tutti gli strumenti materiali necessari al compimento delle nuove e delicate funzioni. È perciò sembrato opportuno predisporre l'attuazione del decreto in due tempi attraverso l'immediata attuazione per tutto ciò che non riguarda l'esame preventivo della novità e il differimento ad una data successiva, da determinarsi con separato provvedimento, dell'entrata in vigore delle norme riguardanti l'esame preventivo della novità delle invenzioni e dei marchi.

* * *

Il progetto si compone di 144 articoli e si divide in tre parti: la 1ª concerne le privative industriali; la 2ª i marchi di fabbrica e di commercio; la 3ª le disposizioni comuni alle privative industriali ed ai marchi, ivi comprese le disposizioni generali e transitorie.
Il titolo I della parte 1ª comprende le disposizioni comuni alle privative industriali e costituisce un raggruppamento delle norme di comune applicazione sia per le privative d'invenzione industriale, sia per i modelli di utilità e per i modelli e i disegni ornamentali.
Tra queste norme sono particolarmente da notare:
L'articolo primo che dà la definizione del diritto di privativa industriale; l'art. 5 che stabilisce che i diritti nascenti dall'invenzione industriale sono alienabili e trasmissibili eccettuando però il diritto di esserne riconosciuto autore, che per il suo particolare carattere deve essere inalienabile e intrasmissibile; infine l'art. 10 che consente una protezione temporanea alle nuove invenzioni industriali, ai nuovi modelli di utilità ed ai nuovi modelli e disegni ornamentali che figurano nelle esposizioni nazionali ed internazionali, ufficiali od ufficialmente riconosciute.

* * *

Nel titolo II della parte 1ª sono contenute le disposizioni speciali relative alle privative per invenzioni industriali.
La parte della riforma, che costituisce la innovazione più radicale in rapporto alla legislazione vigente, è come già rilevato, quella che introduce l'esame sulla novità delle invenzioni.
L'introduzione di tale istituto, che si era venuto affermando nelle legislazioni dei paesi industrialmente più progrediti, era resa necessaria dal progresso conseguito dalle industrie e dal commercio nazionali.
L'art. 28 contiene gli elementi in base ai quali l'Amministrazione effettua l'esame. Essa deve esaminare se l'invenzione abbia già formato oggetto:
1° di una privativa nazionale già concessa su domanda che abbia effetto da data anteriore;
2° di una domanda in corso di esame che abbia effetto da data anteriore;
3° di una privativa accordata in uno Stato estero per la quale alla data della domanda siano stati pubblicati la descrizione e i disegni.
In conseguenza dell'esame sulla novità, allo scopo di integrare, con la collaborazione di tutti gli interessati, l'esame, necessariamente limitato, effettuato dall'Amministrazione, è stato anche introdotto l'istituto dell'opposizione.
A norma dell'art. 33, entro 60 giorni dalla pubblicazione dei documenti, qualsiasi Amministrazione pubblica può proporre opposizione se l'invenzione manca di alcuno dei requisiti voluti dalla legge.
Nello stesso termine chiunque vi sia interessato può anche proporre opposizione quando l'invenzione manchi del requisito della industrialità o della novità.
L'Istituto dell'opposizione è tra quelli di immediata applicazione perchè è sembrato che esso possa utilmente funzionare anche prima dell'introduzione dell'esame della novità e possa anzi preparare utilmente detta introduzione.
Parimenti l'inventore può rivendicare l'invenzione chiedendo che la privativa sia accordata a suo favore oppure può richiedere,

allorchè non abbia diritto alla concessione della privativa, che il suo nome sia inserito, sostituito o aggiunto nel registro e nell'atte stato.

Infine chi provi di avere fatto uso legittimo dell'invenzione prima della presentazione della domanda di privativa può far riconoscere il suo diritto a continuare nell'uso medesimo.

Non si è ritenuto, nei riguardi dell'opposizione, di costituire nell'Amministrazione un organo giurisdizionale a somiglianza del sistema germanico, per la convenienza di escludere, per superiori considerazioni attinenti all'ordinamento giudiziario italiano, la creazione di un foro speciale per le privative.

Altra importante modificazione al regime vigente è quella riguardante la estensione della durata delle privative a diciotto anni. Si è riconosciuto necessario, dato il progresso conseguito dall'industria e la complessità di molte invenzioni, di accordare un maggior tempo di esclusività, allo scopo di ottenere un adeguato e rimunerativo sfruttamento delle invenzioni. Si è esclusa però la eventualità di proroghe al termine di durata fissato, al fine di dare all'industria nazionale il modo di fondarsi su una data certa di cessazione della privativa e potersi predisporre così allo sfruttamento delle invenzioni che stanno per cadere in dominio pubblico.

Nella disciplina dei casi di priorità è stata introdotta una particolare forma di priorità per le domande di privativa concernenti invenzioni inizialmente divulgate con note o memorie pubblicate in atti di società o accademie scientifiche nazionali e ciò allo scopo di tutelare le invenzioni che si divulgano particolarmente negli ambienti scientifici.

Nel capo II di questo titolo si è particolarmente disciplinato (articoli 22 a 24), seguendo il concetto di contemperare equamente gli interessi dei datori di lavoro con quelli degli assuntori d'opera, il problema dei rapporti degli inventori impiegati in confronto dei datori di lavoro.

Il progetto contiene norme comuni agli impiegati privati e agli impiegati statali o di enti parastatali e prevede la seguente ripartizione delle invenzioni:

a) invenzioni fatte dall'assuntore in adempimento di uno speciale incarico di ricerche e di studi, per la soluzione di problemi tecnici interessanti l'azienda, con o senza una particolare retribuzione dell'attività inventiva;

b) invenzioni che rientrano nel campo di attività dell'azienda alla quale è addetto il prestatore d'opera, ma non negli obblighi contrattuali dell'assuntore;

c) invenzioni estranee tanto agli obblighi contrattuali dell'assuntore quanto al campo di attività dell'azienda alla quale è addetto il prestatore d'opera.

Per le invenzioni del primo gruppo (art. 22) il progetto attribuisce i diritti derivanti dall'invenzione al datore di lavoro, eccetto che il diritto al nome che resta inalienabilmente di spettanza dell'inventore. Attribuisce inoltre un equo premio all'inventore qualora non sia prevista e stabilita nel contratto una speciale retribuzione in compenso dell'attività inventiva.

In relazione al secondo gruppo (art. 23) i diritti derivanti dalla invenzione rimangono di spettanza dell'inventore; il datore di lavoro però ha il diritto di prelazione per l'uso esclusivo o non esclusivo o per l'acquisto della privativa, verso congruo compenso.

Le invenzioni del terzo gruppo sono lasciate alla piena libera disponibilità dell'inventore secondo la legge comune.

Il capo III dello stesso titolo contiene le norme relative alla procedura di rilascio dell'attestato.

In questo capo sono particolarmente da segnalare l'art. 25 che coordina la procedura di rilascio con le norme riflettenti le invenzioni degli impiegati, gli articoli 27 e 28 che disciplinano l'esame da compiersi dall'Ufficio della Proprietà Intellettuale e l'art. 31 che disciplina il ricorso dell'interessato contro i risultati dell'esame comunicatigli dall'Ufficio.

Il regime delle tasse di cui al capo IV ha notevole importanza nel progetto in esame perchè, se da una parte è certa e grande la necessità di aumentare i proventi erariali per fronteggiare le maggiori spese portate dal nuovo ordinamento dell'Ufficio della Proprietà Intellettuale, dall'altro canto non si possono dimenticare, nè tanto meno ledere troppo gravemente, gli interessi degli inventori i quali di regola al momento di chiedere la privativa sono già finanziariamente provati per le spese sostenute nelle lunghe esperienze e nei vari tentativi costruttivi.

In relazione a tali concetti il progetto mantiene per le tasse, come risulta dalla tabella *A*, la misura fissata dalla legge vigente sia riguardo alle prime dieci annualità delle privative, sia riguardo alla tassa di domanda e di attestato completivo e al contributo per le spese di stampa, considerato che l'aumento delle ultime annualità e l'aumento della durata della privativa col conseguente pagamento di un maggior numero di annualità, sia sufficiente a fornire all'Erario un notevole accrescimento negli introiti.

Altro maggiore introito poi apporterà l'accordato prolungamento del periodo di mora per il pagamento delle tasse annuali che è stato portato da tre a sei mesi e per il quale prolungamento è stata fissata una sopratassa di L. 150.

L'art. 44 menziona i benefici fiscali, concessi:

1° a coloro che nel chiedere la privativa dichiarino di consentirne la libera utilizzazione ai cittadini italiani;

2° agli inventori indigenti.

La licenza obbligatoria disciplinata nell'art. 45 e seguenti costituisce un'altra innovazione portata dal progetto alla legge vigente, in relazione alle esigenze dell'industria ed in armonia con le convenzioni internazionali.

Con il R. decreto-legge del 16 ottobre 1924, n. 1828, era stata data facoltà ai Ministeri militari di espropriare le privative che fossero ritenute interessanti la difesa militare del Paese.

Il progetto conservando tale facoltà dello Stato la estende anche ai casi di pubblica utilità, ritenendosi che l'interesse della collettività debba, ogni qualvolta ne sia dimostrata l'esistenza, prevalere sul diritto dei singoli.

Gli articoli 50, 51, 52 e 53 contengono le modalità da seguire nelle espropriazioni con qualche lieve differenza fra le espropriazioni nell'interesse della difesa militare e quelle per la pubblica utilità, differenza dovuta alla diversità inerente alle due specie di espropriazione.

Alla determinazione dei casi di decadenza e di nullità provvede in maniera tassativa il capo VI, stabilendo che la privativa decade:

1° per mancato pagamento della tassa annuale, entro sei mesi dalla scadenza;

2° quando la privativa riguarda un'invenzione per la quale in forza del diritto di priorità, sia posteriormente concessa altra privativa avente effetto da data anteriore;

3° in tutti i casi nei quali vi sia stato da parte del titolare abuso della privativa.

La privativa è invece nulla:

1° se l'invenzione manca dei requisiti indicati negli articoli 14 e 17 del progetto.

2° quando sia stata rilasciata senza l'osservanza delle norme contenute nell'art. 18;

3° se la descrizione non comprende tutte le indicazioni necessarie a persona esperta per mettere in pratica l'invenzione.

* * *

Il titolo III della parte 1ª riguarda le privative per modelli di utilità.

È questa una particolare specie di privativa, non contemplata nella legge del 1859.

Per tale lacuna della legge vigente si verifica che gli inventori di trovati atti a conferire a macchine, parti di esse, strumenti, utensili o oggetti d'uso in genere, particolare efficacia o comodità di applicazione o di impiego, quali le nuove invenzioni consistenti in particolari conformazioni, disposizioni, configurazioni o combinazioni di parti, sono costretti o ad invocare la tutela delle privative d'invenzione, non adatta per queste invenzioni di minore importanza, sottoponendosi perciò ad un assai oneroso gravame, oppure debbono ricorrere alla impropria e insufficiente protezione di tali trovati, come modelli di fabbrica.

Si è riconosciuta pertanto la necessità di facilitare praticamente la tutela di queste piccole invenzioni, necessità corroborata dall'esempio che veniva dall'estero, ove questa specie di privativa ha preso enorme sviluppo e si è introdotto nel progetto uno speciale regime per le privative per modelli di utilità, che, pur tenendosi sulle linee generali delle norme relative alle privative d'invenzione, è stato modificato in maniera corrispondente alla minore importanza dell'oggetto della privativa, specialmente per quanto concerne il termine di durata della privativa, la diminuzione delle spese a carico dei richiedenti e la soppressione dell'esame sulla novità.

* * *

Il titolo IV della parte 1ª tratta delle privative per modelli o disegni ornamentali.

In questo campo non si sono apportate sostanziali variazioni al regime vigente; soltanto si è chiarito, anche in relazione alle privative per modelli di utilità, il carattere ornamentale proprio del modello o disegno e, allo scopo di meglio adeguare la protezione accordata dalla legge alle attuali esigenze dell'industria, oltre al prolungare il termine di durata della privativa a quattro anni, si è introdotta qualche nuova disposizione, come quella dell'art. 68, che dà facoltà di chiedere con una sola domanda la privativa per più modelli o disegni fino al numero di 50, purchè nell'insieme costituiscano un tutto o una serie omogenea.

* * *

Nella parte 2ª (articoli 74 a 99) sono riunite le disposizioni riguardanti i marchi di fabbrica e di commercio.

Nella terminologia della legge è stato riservato il nome di marchi ai soli segni distintivi registrati.

Anche in questa parte la principale modifica apportata all'ordinamento vigente è quella relativa all'introduzione dell'esame sulla novità.

L'art. 90 dispone che l'Amministrazione deve esaminare:

1° se il segno distintivo può essere registrato come marchio a norma degli articoli 74, 76, 77 e 78 del progetto;

2° se esso ha già formato oggetto da parte di altri di una domanda di registrazione, in corso di esame, avente effetto da data anteriore;

3° se concorrono le condizioni di cui all'articolo 82 del progetto;

4° se nell'ipotesi di cui all'art. 81 del progetto concorrono le condizioni volute dalle convenzioni internazionali;

5° se possono trovare applicazione gli articoli 85 e 86, quando si tratta di marchi collettivi.

Nell'art. 76 sono elencati i segni e i nomi che non possono essere registrati come marchi.

Nel formare tale elenco si è tenuto precipuamente conto dei risultati dell'applicazione della legge vigente e dell'esperienza fatta, nonchè della riconosciuta necessità di mettere le nostre norme in armonia con quelle vigenti nei principali Stati esteri, affinchè in essi la registrazione dei nostri marchi possa aver luogo senza difficoltà e sopratutto senza dannose mutilazioni.

Gli articoli 77 e 78 contengono norme speciali relative alla registrazione come marchi dei nomi geografici, dei ritratti di persone e dei nomi di persona diversi da quello di chi chiede la registrazione. In tali casi è sembrato opportuno di prendere alcune cautele nelle registrazioni, a tutela degli eventuali diritti dei terzi.

Il progetto concede una tutela anche al segno distintivo non registrato, al quale concetto si è anche uniformato il nuovo codice penale, pur distinguendo la disciplina giuridica del marchio e quella del segno distintivo.

Il progetto consente altresì (vedi art. 79) in correlazione con il n. 1 dell'art. 97, la registrazione del marchio anche a favore di chi non ne faccia immediatamente uso, purchè a tale uso addivenga effettivamente entro il termine massimo di due anni.

Una norma degna di nota è quella contenuta nell'art. 84 per il quale si ammette la facoltà di trasferire il marchio senza l'azienda, purchè non ne derivi inganno in quei caratteri della merce che sono essenziali nell'apprezzamento del pubblico

Gli articoli 85 e 86 disciplinano i marchi collettivi, recentemente introdotti anche tra noi con disposizioni speciali, ma dei quali mancava un'organica disciplina.

Anche per la registrazione dei marchi sono tassativamente previste le cause di decadenza e di nullità.

L'art. 97 dispone che gli effetti della registrazione decadono:

1° se il marchio non viene utilizzato entro due anni;

2° per cessazione della produzione o del commercio da parte del proprietario del marchio;

3° se il marchio sia divenuto denominazione generica di prodotto;

4° per la posteriore registrazione di un marchio eguale o simile avente effetto da data anteriore;

5° qualora il marchio contenga un nome o un ritratto, quando sussistano gli impedimenti previsti dall'art. 78;

6° per sopraggiunto contrasto con la legge, con l'ordine pubblico o con il buon costume;

7° per trasgressione dell'Ente o dell'Associazione sull'uso del marchio collettivo.

L'art. 98 dichiara che il marchio è nullo non ostante la eseguita registrazione quando manchi uno dei requisiti previsti negli articoli 74 e 75 o quando sia in contrasto con il disposto dell'art. 76, nn. 2, 3, 4, 5 e 6.

Si dispone tuttavia con l'art. 99, ad evitare i gravi danni derivanti da una nullità che venisse dichiarata dopo parecchio tempo dalla diffusione data ad un marchio, che, dopo cinque anni dalla pubblicazione, la validità di un marchio usato in buona fede senza contestazioni non può essere impugnata perchè il segno che lo costituisce sia atto a confondersi con altro segno conosciuto come distintivo di altra azienda o perchè esso contiene un nome o ritratto di persona.

* * *

Con la parte 3; s'inizia quel complesso di norme che riguardano tutta indistintamente la materia oggetto del disegno di legge e cioè le privative industriali e i marchi di fabbrica e di commercio.

Anzitutto al titolo I viene disciplinato l'istituto della trascrizione. Questa riguarda essenzialmente le privative industriali, poichè in rapporto ai marchi è sembrato più opportuno lasciare alla trascrizione una semplice efficacia di annotazione, prescrivendo all'art. 105 che il difetto di trascrizione non pregiudica i diritti sul marchio nè impedisce di farli valere.

Nell'art. 100 sono enumerati gli atti soggetti a trascrizione e nell'art. 102 sono indicati gli effetti prodotti dalla trascrizione in ordine alle diverse categorie di atti.

L'art. 103 disciplina i diritti di garanzia sulle privative, diritti già ammessi dall'art. 100, n. 2, risolvendo così un problema non risolto sotto la legislazione vigente.

* * *

Le azioni e la procedura in materia di privative industriali e di marchi sono regolate dagli articoli 106 a 118.

Come si è sopra accennato non si è ritenuto opportuno di proporre la creazione di Tribunali speciali.

Nell'art. 106 si è affermato il carattere commerciale degli atti e dei diritti relativi alle privative industriali, ai marchi ed ai segni distintivi, per dar loro forme più agili e più brevi termini di prescrizione.

Con l'art. 109 si è introdotto il principio che tutti i motivi di nullità o di decadenza debbano venir proposti anteriormente alla prima spedizione della causa per evitare un troppo lungo trascinarsi delle liti.

Gli articoli 113, 114, 115 e 116 disciplinano la materia dei provvedimenti cautelari ed esecutivi.

Nel progetto tale materia è regolata analogamente a quanto è disposto nella legge vigente con quelle precisazioni e modificazioni però che sono apparse necessarie. Così si è estesa la competenza a ordinare sequestri o descrizioni al pretore, ritornandosi alle regole della procedura ordinaria poichè non è sembrata opportuna in tal caso una deroga al diritto comune.

Parimenti si è data una migliore redazione alle norme che concernono l'assegnazione degli oggetti contraffatti e i provvedimenti esecutivi e si chiariscono numerosi dubbi d'interpretazione cui hanno dato luogo le analoghe disposizioni contenute nella legge vigente.

In ordine alle sanzioni penali il progetto contiene due soli articoli: l'art. 117 col quale si determina che chiunque fabbrica, spaccia, espone, adopera industrialmente, introduce nello Stato oggetti in frode ad una valida privativa industriale, pur senza commettere reati previsti dal Codice penale, è punito a querela di parte con multa fino a L. 10.000; e l'art. 118 nel quale si determina l'applicazione di un'ammenda variabile da L. 500 a L. 5000 per coloro che apponessero abusivamente indicazioni non corrispondenti al vero tendenti a far credere che l'oggetto sia protetto da privativa o che il marchio sia stato registrato.

Per il resto si è ritenuto che le varie forme di violazione della protezione accordata alle privative ed ai marchi siano già prevedute nel nuovo Codice penale.

* * *

Il titolo III della parte 3ª regola l'ordinamento degli organi amministrativi.

Anzitutto con l'art. 119 si dispone la riorganizzazione (da effettuarsi con separato decreto) dell'Ufficio della Proprietà Intellettuale, perchè possa essere attrezzato in modo conveniente ad assolvere pienamente le nuove e delicate mansioni assegnategli.

Viene poi creato (art. 120) il Consiglio delle privative industriali e dei marchi, il quale deve sostituire l'attuale Commissione dei ricorsi.

Al Consiglio delle privative industriali e dei marchi sono state assegnate larghe ed importanti funzioni consultive specialmente in materia di opposizione e di concessione di licenze obbligatorie, pur mantenendo intatto il suo carattere amministrativo.

Nel fissare la composizione di esso si è inteso di dargli la massima competenza tecnica e giuridico-amministrativa, congiunta alla maggiore serenità e obbiettività di giudizio e si è dato largo posto agli esperti designati dalle associazioni professionali.

Altra novità introdotta nel testo è quella relativa all'istituzione dell'Albo nazionale dei rappresentanti per le privative industriali e per i marchi. La legge vigente nulla dispone in proposito cosicchè questa professione attualmente è libera a tutti e non è soggetta ad alcun controllo nè ad alcuna vigilanza. Si è ritenuto che fosse necessario regolare l'esercizio di queste funzioni assai importanti e delicate, sia nell'interesse dei privati, sia in quello degli stessi rappresentanti, per la maggiore considerazione cui assurgerà la loro attività in seguito al suo riconoscimento ed alla sua regolamentazione.

* * *

Il titolo IV della parte 3ª regola al capo 1° le disposizioni generali e al capo 2° le disposizioni transitorie.

Fra queste ultime di particolare importanza è l'art. 135 con il quale come si è già avanti accennato si proroga ad una data da stabilirsi con decreto Reale l'entrata in vigore delle disposizioni relative all'esame della novità per le privative d'invenzione e per i marchi.

Questa proroga come si è detto ha lo scopo di concedere il tempo necessario per effettuare il completo riordinamento dell'Ufficio della Proprietà intellettuale, previsto dall'art. 119. Lo stesso decreto Reale potrà stabilire le norme per una graduale attuazione della legge nella parte di cui si è prorogata l'applicazione.

L'art. 136 dispone che siano registrati, previa verifica dei requisiti richiesti per la registrazione dalla legge anteriore, i marchi nazionali registrati dei quali venga chiesta tempestivamente la rinnovazione.

L'art. 137 risolve i problemi di diritto transitorio derivanti dal prolungamento della durata delle privative.

L'art. 143 provvede all'estensione delle disposizioni contenute nel progetto alle Colonie e al Possedimento delle Isole italiane dell'Egeo, in modo da unificare le condizioni di tutti questi territori che oggi in parte sono governati da diverse disposizioni ed in parte si trovano senza alcuna regolamentazione.

Infine l'art. 144 precisa le leggi e i decreti che con la entrata in vigore di questo decreto vengono abrogati, essendo sembrato preferibile menzionare un elenco particolareggiato delle disposizioni abrogate oltrechè dichiarare abrogate tutte le disposizioni contrarie alle nuove disposizioni.

Il Capo del Governo,
Ministro per le corporazioni:
MUSSOLINI.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 25 novembre 1926, n. 2032, con la quale venne concessa delega al Governo di emanare norme legislative di riforma delle disposizioni vigenti sulla proprietà industriale;

Sentito il Consiglio nazionale delle corporazioni;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per le corporazioni, per l'interno, per gli affari esteri, per la guerra, per la marina e per l'aeronautica, di concerto con i Ministri per le colonie, per la grazia e giustizia, per le finanze e per le comunicazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

PARTE I

PRIVATIVE INDUSTRIALI.

TITOLO I.

DISPOSIZIONI COMUNI ALLE PRIVATIVE INDUSTRIALI.

Art. 1.

Il diritto di privativa industriale per un'invenzione, un modello di utilità, un modello o disegno ornamentale consiste nella facoltà esclusiva di attuare l'invenzione, il modello o il disegno e di trarne profitto nel territorio dello Stato, entro i limiti ed alle condizioni previste da questo decreto.

Tale facoltà esclusiva si estende anche al commercio ed alla introduzione nel territorio dello Stato del prodotto a cui l'invenzione, il modello o il disegno si riferiscono.

Art. 2.

Lo straniero può ottenere diritti di privativa industriale alle stesse condizioni stabilite per il cittadino.

Tutti i benefici che le convenzioni internazionali concedano, abbiano concesso o concederanno agli stranieri in Italia, in materia di privative industriali, s'intendono senz'altro estesi ai cittadini e ai sudditi italiani.

Art. 3.

Le privative per invenzioni industriali o modelli di utilità, la cui attuazione implichi quella di invenzioni protette da precedenti privative per invenzioni industriali o modelli di utilità ancora in vigore, non possono essere attuate nè utilizzate senza il consenso dei titolari di queste ultime.

Art. 4.

Non possono costituire oggetto di privativa le invenzioni industriali, i modelli di utilità e i modelli o disegni ornamentali, quando siano contrari alla legge, all'ordine pubblico o al buon costume.

Art. 5.

I diritti nascenti dalle invenzioni industriali, dai modelli di utilità e dai modelli e disegni ornamentali sono alienabili e trasmissibili, tranne il diritto di esserne riconosciuto autore.

Quest'ultimo diritto può essere fatto valere dopo la morte dell'autore dalla persona che egli abbia designato a tale effetto; ove non vi sia designazione o dopo la morte del designato, dal coniuge e dai discendenti fino al secondo grado e, in loro mancanza o dopo la loro morte, dai genitori e dagli altri ascendenti ed in mancanza o dopo la morte anche di questi, dai parenti fino al quarto grado incluso.

Art. 6.

Se gli autori dell'invenzione industriale, del modello di utilità, o del modello o disegno ornamentale sono più, i diritti derivanti dalla privativa sono regolati, salva convenzione in contrario, dalle disposizioni del Codice civile relative alla comunione.

Art. 7.

Il richiedente può designare nella domanda una o più persone alle quali attribuisca diritti concernenti la privativa, specificando la natura dei diritti stessi.

Questa designazione deve essere annotata nel registro e nell'attestato, purchè l'accettazione del designato sia comunicata all'Ufficio della proprietà intellettuale prima del rilascio dell'attestato.

Art. 8.

Non possono, nè direttamente, nè per interposta persona, chiedere privative industriali, o divenirne cessionari, gli impiegati addetti all'Ufficio della proprietà intellettuale, se non dopo due anni da che hanno cessato di appartenere al detto Ufficio.

Art. 9.

La privativa è concessa col rilascio dell'attestato. Ogni privativa è concessa per il tempo indicato dalla legge e non può essere rinnovata, nè prorogata.

Art. 10.

Entro i limiti ed alle condizioni indicate negli articoli seguenti può essere accordata dal Ministro per le corporazioni una protezione temporanea alle nuove invenzioni industriali, ai nuovi modelli di utilità ed ai nuovi modelli e disegni ornamentali che figurano nelle esposizioni nazionali ed internazionali ufficiali od ufficialmente riconosciute che hanno luogo nel territorio dello Stato o in uno Stato estero che accordi reciprocità di trattamento e che siano identificati nei modi stabiliti dal regolamento.

Art. 11.

La protezione temporanea fa risalire la priorità della privativa, a favore dell'inventore o del suo avente causa, al giorno della consegna dell'oggetto per l'esposizione ed ha effetto purchè la domanda di privativa sia presentata, in conformità di questo decreto, entro dodici mesi dalla data della consegna ed in ogni caso non oltre dodici mesi dall'apertura dell'esposizione. Queste date debbono essere indicate dall'interessato e menzionate nel registro e nell'attestato, previa la loro verifica da parte dell'Ufficio della proprietà intellettuale.

Nel caso di esposizione tenuta in uno Stato estero, se ivi è stabilito al riguardo un termine più breve, la domanda di privativa deve essere presentata entro il detto termine.

Art. 12.

È fatto obbligo agli enti, che organizzano in Italia le esposizioni contemplate nell'art. 10, di comunicare tempestivamente ai Ministeri della guerra, della marina e dell'aeronautica l'elenco completo degli oggetti da esporre che si riferiscono ad invenzioni industriali o modelli di utilità non protetti da privativa.

I Ministeri anzidetti hanno facoltà di vietare l'esposizione al pubblico degli oggetti riferentisi ad invenzioni industriali o modelli di utilità che riconoscano utili alla difesa militare del Paese, salva, in ogni caso, la facoltà di procedere all'espropriazione dei diritti derivanti dall'invenzione, con l'osservanza delle norme dei successivi articoli 50, 51, 52 e 53.

Art. 13.

Qualora sia omessa la prescritta comunicazione ai Ministeri militari o non sia rispettato il divieto di esposizione degli oggetti indicati al secondo comma dell'articolo precedente, i responsabili dell'omissione o dell'abusiva esposizione sono passibili di un'ammenda non inferiore a L. 1000.

Inoltre, se l'omessa comunicazione sia dovuta a false indicazioni fornite dall'espositore, i Ministeri militari interessati hanno facoltà di chiedere all'Ufficio della proprietà intellettuale, entro otto mesi dalla data della domanda di privativa, che questa non sia concessa.

TITOLO II.

PRIVATIVE PER INVENZIONI INDUSTRIALI.

CAPO I.

Oggetto e durata della privativa.

Art. 14.

Possono costituire oggetto di privativa le nuove invenzioni atte ad avere un'applicazione industriale, quali: un metodo o un processo di lavorazione industriale, una macchina, uno strumento, un utensile o un dispositivo meccanico, un prodotto o un risultamento industriale, l'applicazione tecnica di un principio scientifico purchè essa dia immediati risultamenti industriali. In quest'ultimo caso la privativa è limitata ai soli risultamenti indicati dall'inventore.

Art. 15.

Se l'oggetto della privativa è un perfezionamento di altra invenzione protetta da privativa di spettanza dello stesso titolare, può farsi luogo alla concessione di una privativa completiva, valida per tutta la durata della privativa principale. La privativa completiva è subordinata alla principale per la decadenza in seguito a mancato pagamento delle tasse, ma non le è subordinata per le altre cause di decadenza, nè per quelle di nullità, fermo il disposto dell'art. 41, secondo comma.

Art. 16.

Non possono costituire oggetto di privativa i medicamenti di qualsiasi genere.

Può tuttavia concedersi la privativa per i processi usati nella loro produzione.

Qualora vi sia dubbio sulla natura di determinati prodotti, il Consiglio superiore di sanità, a richiesta dell'Ufficio, deciderà insindacabilmente se ad essi sia da attribuirsi il carattere di medicamento.

Art. 17.

È nuova l'invenzione che prima della presentazione della domanda di privativa nazionale non sia mai stata divulgata, nel territorio dello Stato od all'estero, in modo da poter essere attuata.

Art. 18.

Non possono costituire oggetto di privativa le invenzioni industriali che, ancorchè non divulgate, abbiano formato oggetto di valida privativa nazionale per invenzione industriale o modello di utilità, per la quale sia già stato rilasciato attestato in seguito a domanda presentata in data anteriore.

Per le invenzioni per le quali, ai sensi delle convenzioni internazionali o dell'art. 11 di questo decreto, sia rivendicata una priorità, la sussistenza dei requisiti di cui al presente articolo ed a quello precedente deve valutarsi con riferimento alla data alla quale risale la priorità.

Le disposizioni del precedente comma si applicano a favore dell'inventore e dei suoi aventi causa, anche quando la iniziale divulgazione dell'invenzione è avvenuta con note o memorie pubblicate in atti di società o accademie scientifiche nazionali legalmente riconosciute, purchè la domanda sia presentata entro dodici mesi dalla pubblicazione. La data della pubblicazione deve essere indicata dall'interessato e menzionata nel registro e nell'attestato, previa verifica dell'Ufficio. A questa data risale la priorità della privativa.

Art. 19.

La privativa concernente un nuovo metodo o processo industriale ne attribuisce al titolare l'uso esclusivo. Se il metodo o processo è diretto ad ottenere un prodotto industriale nuovo, la privativa si estende anche al prodotto ottenuto con detto metodo o processo, purchè il prodotto sia suscettibile di privativa ai sensi di questo decreto. Ogni prodotto non diverso da questo si presume ottenuto, salvo prova in contrario, col metodo o processo che è oggetto della privativa.

Art. 20.

Gli effetti della privativa decorrono dalla data della presentazione della domanda all'Amministrazione italiana. La privativa dura diciotto anni dalla data medesima.

CAPO II.

Soggetti del diritto di privativa.

Art. 21.

Il diritto alla privativa spetta all'autore dell'invenzione e ai suoi aventi causa, fermo il disposto degli articoli 22, 23 e 24.

Art. 22.

Per le invenzioni fatte nell'esecuzione o nell'adempimento di un contratto o di un rapporto di lavoro o d'impiego, in cui l'attività inventiva è prevista come oggetto del contratto o del rapporto e a tale scopo retribuita i diritti derivanti dall'invenzione appartengono al datore di lavoro, salvo il diritto spettante all'inventore di esserne riconosciuto autore.

Se non è prevista e stabilita una retribuzione in compenso dell'attività inventiva e l'invenzione è fatta nell'esecuzione o nell'adempimento di un contratto o di un rapporto, di lavoro o d'impiego, i diritti derivanti dall'invenzione appartengono al datore di lavoro, ma all'inventore, fermo il diritto di esserne riconosciuto autore, come è disposto al comma precedente, spetta un equo premio per la determinazione del quale si terrà conto dell'importanza dell'invenzione.

Art. 23.

Ancorchè non ricorrano le condizioni previste all'articolo precedente, qualora si tratti di invenzioni che rientrino nel campo di attività dell'azienda privata o dell'amministrazione pubblica a cui è addetto l'inventore, il datore di lavoro ha il diritto di prelazione per l'uso esclusivo o non esclusivo dell'invenzione o per l'acquisto della privativa, nonchè per la facoltà di chiedere od acquistare privative all'estero, verso corrisponsione del prezzo o del canone da fissarsi con deduzione di una somma corrispondente agli aiuti che l'inventore abbia comunque avuti dal datore di lavoro per pervenire all'invenzione.

Il datore di lavoro potrà esercitare il diritto di prelazione entro tre mesi dalla ricevuta comunicazione della conseguita privativa.

L'acquisto dei diritti di cui al presente articolo si risolve di diritto ove non venga integralmente pagato alla scadenza il corrispettivo dovuto.

Qualora, nei casi previsti all'articolo precedente e al primo comma di quest'articolo, non si raggiunga l'accordo circa l'ammontare del prezzo o del canone o sulle rispettive modalità, provvede un collegio di arbitri amichevoli compositori composto di due membri nominati uno da ciascuna delle parti e di un terzo nominato dai primi due o, in caso di disaccordo, dal Presidente del Tribunale del luogo dove il prestatore d'opera esercita abitualmente le sue mansioni.

Art. 24.

Agli effetti degli articoli precedenti si considerano come fatte durante l'esecuzione del contratto o del rapporto di lavoro o d'impiego le invenzioni per le quali sia stata chiesta la privativa entro un anno da che l'inventore ha lasciato l'azienda privata o l'amministrazione pubblica, nel cui campo di attività le invenzioni stesse rientrano.

CAPO III.

Procedura di rilascio dell'attestato.

Art. 25.

Le domande di concessione di privative devono essere rivolte al Ministero delle corporazioni e devono essere fatte da chi dichiari di essere l'inventore o il suo avente causa o da chi abbia depositato una domanda all'estero o dal suo avente causa.

Può altresì chiedere la concessione della privativa chi dichiari di avervi diritto, ai sensi del precedente art. 22 o il suo avente causa; in tal caso l'inventore, che non sia stato designato dal richiedente nella domanda, ha diritto di chiedere che il suo nome figuri nel registro e nell'attestato.

Alla domanda debbono unirsi la descrizione e i disegni necessari alla sua intelligenza. L'invenzione deve essere descritta in modo che ogni persona esperta possa attuarla e deve essere contraddistinta da un titolo corrispondente al suo oggetto.

In caso di rivendicazione di priorità, derivante dal deposito di una domanda estera, dalla presentazione in un'esposizione o dalla pubblicazione di una nota o memoria scientifica, l'Ufficio ha facoltà di chiedere i chiarimenti o documenti necessari per la prova dell'esistenza della priorità.

Art. 26.

Ogni domanda deve avere per oggetto una sola invenzione.

Se però la domanda comprende più invenzioni, l'Ufficio deve, assegnando al richiedente un termine, invitarlo a limitare tale domanda ad una sola di esse, con facoltà di presentare, per le rimanenti invenzioni, altrettante domande, che avranno effetto dalla data della domanda primitiva

Qualora, dai chiarimenti e documenti forniti, l'oggetto della domanda risulti successivamente modificato, la privativa sull'eventuale ampliamento ha effetto dal giorno in cui tali elementi sono pervenuti all'Ufficio. Questo giorno dev'essere indicato nel registro e nell'attestato.

Art. 27.

L'esame delle domande, delle quali sia stata accertata la regolarità formale e la corrispondenza del titolo all'oggetto dell'invenzione, è rivolto ad accertare se l'invenzione è conforme al disposto degli articoli 4, 14, 15, 16 di questo decreto e non deve riguardare il valore tecnico od economico dell'invenzione.

Art. 28.

L'Ufficio della proprietà intellettuale deve inoltre accertare che l'invenzione non abbia formato oggetto:

1° di una privativa nazionale per invenzione industriale o per modello di utilità già concessa su domanda che abbia effetto da data anteriore, in base al disposto dell'art. 18;

2° di domanda di privativa nazionale per invenzione industriale o per modello di utilità in corso di esame che abbia effetto da data anteriore;

3° di una privativa per invenzione industriale o per modello di utilità accordata in uno Stato estero per la quale, alla data della domanda, siano stati pubblicati la descrizione ed i disegni.

Nell'ipotesi di cui al n. 2, l'Ufficio soprassiede ad ogni decisione fino a che non siasi provveduto sulla domanda avente effetto da data anteriore.

Art. 29.

I rilievi, ai quali dia luogo l'esame, debbono essere comunicati all'interessato con l'assegnazione di un termine per la risposta. Il richiedente ha diritto di essere sentito personalmente o a mezzo di rappresentante.

L'Ufficio, salvo gravi motivi, non deve tener conto delle risposte pervenute dopo la scadenza del termine da esso concesso o prorogato.

Art. 30.

Qualora l'Ufficio riscontri che non sussistono i requisiti di cui agli articoli 27 e 28 respinge la domanda.

Art. 31.

I risultati ai quali è pervenuto l'Ufficio della proprietà intellettuale devono essere comunicati al richiedente, il quale può, entro trenta giorni dalla comunicazione, ricorrere al Ministro per le corporazioni.

Entro lo stesso termine può ricorrere al Ministro per le corporazioni l'inventore, al quale l'Ufficio abbia respinto la richiesta di inserire il suo nome nel registro e nell'attestato. Il ricorso non sospende lo svolgimento della procedura per il rilascio dell'attestato, salva la successiva inserzione nel registro del nome dell'inventore.

Art. 32.

Le descrizioni ed i disegni allegati alle domande, riconosciute conformi alla legge dall'Ufficio o dal Ministro per le corporazioni in accoglimento del ricorso di cui all'articolo precedente, sono stampati e posti a disposizione del pubblico a cura dell'Ufficio che ne pubblica la notizia nel *Bollettino*. Nella stampa della descrizione e nella pubblicazione sul *Bollettino* verrà inserito il nome dell'inventore, ove risulti a norma dell'art. 25.

Ad istanza del richiedente la stampa della descrizione e dei disegni può essere differita per non più di sei mesi.

Art. 33.

Entro sessanta giorni dalla pubblicazione di cui all'articolo precedente, con ricorso diretto al Ministro per le corporazioni e fermo il divieto di contestare il valore tecnico ed economico dell'invenzione, possono fare opposizione al rilascio dell'attestato:

1° ogni pubblica amministrazione se l'invenzione manca dei requisiti voluti dalla legge;

2° ogni interessato se l'invenzione manca dei requisiti indicati negli articoli 14, 17 e 18 di questo decreto.

Con le stesse forme e negli stessi termini:

1° l'avente diritto può rivendicare l'invenzione chiedendo che la privativa sia accordata a suo favore;

2° l'inventore, ancorchè non abbia diritto alla concessione della privativa, può chiedere che il suo nome sia inscritto, sostituito od aggiunto nel registro e nell'attestato;

3° chi provi di avere fatto uso legittimo dell'invenzione prima della presentazione della domanda di privativa può far riconoscere il suo diritto a continuare ad usarne nei limiti precedenti. Di tal diritto sarà fatta menzione nel registro.

Ad eccezione dell'ipotesi di cui al n. 2 del secondo comma, il ricorso, quando non sia presentato da una pubblica amministrazione, deve essere preceduto da un deposito di L. 100, che è incamerato in caso di rigetto. Sul carico delle spese si provvede a norma del regolamento.

A cura dell'Amministrazione è inviata alle parti interessate copia dei ricorsi proposti ai sensi del presente articolo.

Art. 34.

Sui ricorsi indicati nell'art. 31 e su quelli proposti a termini dell'articolo precedente provvede il Ministro per le corporazioni con suo decreto motivato, previo parere del Consiglio delle privative industriali e dei marchi, il quale procede udite le parti interessate o i loro incaricati e tenute presenti le loro osservazioni scritte.

Il ricorso ai sensi del n. 2 del secondo comma del precedente articolo non sospende il rilascio dell'attestato, salva la successiva inserzione nel registro del nome dell'inventore.

La concessione della privativa, anche in seguito ad opposizione, non pregiudica l'esercizio delle azioni giudiziarie circa la validità della privativa e i diritti derivanti dalla invenzione.

Art. 35.

Trascorso il termine previsto nell'art. 33 senza che alcun ricorso sia stato proposto, o qualora la decisione sul ricorso consenta l'accoglimento parziale o totale della domanda di privativa, l'Amministrazione, nel termine di due mesi, rilascia l'attestato, trascrivendolo nel registro e rimettendone copia a chi di ragione.

Degli attestati rilasciati è pubblicata notizia nel *Bollettino*.

Art. 36.

Per le domande di privativa riguardanti invenzioni utili alla difesa militare del Paese, i Ministeri competenti possono prendere visione della descrizione e dei disegni, appena eseguita la presentazione.

Possono anche richiedere il differimento del rilascio dell'attestato e di ogni pubblicazione relativa alle dette invenzioni.

La richiesta di differimento deve essere comunicata all'interessato dal Ministero delle corporazioni, ma se, entro otto mesi dalla data della presentazione della domanda di privativa, il Ministero competente non avrà inviato all'Ufficio della proprietà intellettuale e al richiedente, in quanto questi abbia indicato il proprio domicilio nel Regno a termini dell'art. 129, notizia della determinazione di promuovere l'espropriazione a termini dell'art. 50, si dà seguito alla procedura ordinaria per il rilascio.

Art. 37.

L'invenzione deve essere tenuta segreta dopo la comunicazione della richiesta di differimento e fino allo spirare del termine di cui all'articolo precedente, nonchè durante lo svolgimento dell'espropriazione comunicata nel termine anzidetto e posteriormente al decreto di espropriazione, che menzioni l'obbligo del segreto. L'invenzione deve essere altresì tenuta segreta nell'ipotesi prevista all'art. 12, dopo la comunicazione all'interessato della determinazione di promuovere l'espropriazione con imposizione del segreto.

Tuttavia l'obbligo del segreto cessa qualora il Ministero competente manifesti al riguardo il suo consenso.

La violazione del segreto è punita a termini dell'art. 262 del Codice penale.

Art. 38.

I Ministeri militari e gli stabilimenti dipendenti possono chiedere che le domande di privativa industriale da essi presentate siano mantenute segrete.

Art. 39.

Qualora per invenzioni interessanti la difesa militare del Paese il Ministero competente richieda o, nell'ipotesi di differimento richiesto a termini dell'art. 36, consenta il rilascio dell'attestato, gli atti per la concessione della privativa si svolgono, a richiesta dello stesso Ministero, in forma segreta, omettendo la procedura dell'opposizione ed ogni altra posteriore pubblicazione.

Capo IV.

Tasse.

Art. 40.

Per le privative per invenzioni industriali sono dovute le seguenti tasse:

1° tassa di domanda;

2° tassa annuale per il mantenimento in vigore della privativa.

È inoltre dovuto un contributo alle spese di stampa della descrizione e dei disegni.

Art. 41.

Per le privative completive è dovuta, oltre la tassa di domanda e il contributo alle spese di stampa, una tassa di concessione.

Nel caso di decadenza della privativa principale, che non importi decadenza anche della completiva, è dovuta, in seguito, per questa, alle stesse scadenze, la tassa annuale stabilita per la privativa principale.

Art. 42.

La tassa di domanda deve essere pagata prima della presentazione dell'istanza.

La tassa annuale per il primo anno, la tassa di concessione di completivo e il contributo alle spese di stampa, debbono essere pagate entro 60 giorni dalla comunicazione del risultato favorevole dell'esame, prescritta nell'art. 31. Decorso inutilmente tale termine, la domanda si considera decaduta.

In caso di rigetto della domanda o di recesso dalla medesima, prima che l'Amministrazione abbia rilasciato l'attestato, sono rimborsate le somme versate, ad eccezione della tassa di domanda e del contributo per le spese di stampa, se questa è stata effettuata.

Art. 43.

Le tasse annuali successive a quella del primo anno debbono essere pagate anticipatamente entro il mese corrispondente a quello in cui fu presentata la domanda. Trascorso questo termine, il pagamento è ammesso nei sei mesi successivi con l'applicazione di una sopratassa.

Ove però il rilascio dell'attestato avvenga dopo che è trascorso più di un anno dalla presentazione della domanda, il pagamento delle tasse annuali, che siano scadute o che vengano a scadere entro i tre mesi successivi a quello della data dell'attestato, può farsi nello stesso periodo di tre mesi dalla data dell'attestato, senza l'applicazione di sopratasse.

Art. 44.

È in facoltà dell'Amministrazione, sentito il Consiglio delle privative industriali e dei marchi, di consentire l'esenzione dal pagamento delle tasse annuali e dal contributo alle spese di stampa a favore dell'inventore che, nella domanda, abbia dichiarato di accordare il libero godimento dell'invenzione ai cittadini italiani.

All'inventore, il quale dimostri di essere in condizioni di indigenza, il Ministro per le corporazioni può concedere la esenzione dal contributo alle spese di stampa e la sospensione dal pagamento delle tasse annuali per i primi cinque anni. Allo scadere del quinto anno l'inventore che intenda conservare in vigore la privativa deve pagare, oltre la tassa annuale per il sesto anno, anche quelle arretrate; in caso contrario la privativa decade e le tasse per gli anni anteriori vengono abbuonate.

Capo V.

Licenza obbligatoria — Espropriazione per la difesa militare del Paese e per causa di pubblica utilità.

Art. 45.

L'invenzione che costituisce oggetto di privativa deve essere attuata nel territorio dello Stato. L'attuazione dell'invenzione, oggetto di una privativa principale, vale anche per le completive; l'attuazione di una delle completive vale anche per la principale e per le altre completive; tuttavia, per la mancata attuazione della privativa principale o di una completiva, l'Amministrazione può far luogo ai provvedimenti di cui al seguente articolo, osservando le condizioni ivi prescritte, nei confronti della privativa non attuata, qualora vi sia grave sproporzione sotto l'aspetto tecnico od economico fra l'effettuata attuazione ed il complesso delle invenzioni protette con la privativa principale e le completive.

Le invenzioni riguardanti oggetti che per la prima volta figurano in un'esposizione tenuta nel territorio dello Stato si considerano attuate da quando questi vi furono introdotti, fino alla chiusura della medesima.

L'introduzione o la vendita nel territorio dello Stato di oggetti prodotti all'estero non costituisce attuazione dell'invenzione.

Art. 46.

Se, dopo trascorsi tre anni dal rilascio dell'attestato, l'invenzione non è ancora attuata od è attuata in misura che sia in grave sproporzione con i bisogni del Paese o la sua attuazione è sospesa da almeno tre anni, ogni interessato, al quale il titolare della privativa abbia rifiutato la concessione di usare della sua invenzione o l'abbia subordinata a condizioni eccessivamente onerose, può ottenere una licenza obbligatoria per l'uso esclusivo o non esclusivo dell'invenzione stessa, purchè sia in grado di darvi efficace attuazione e verso pagamento di un congruo compenso al titolare.

Art. 47.

Quando l'attuazione di un'invenzione di notevole importanza per l'industria nazionale è subordinata all'utilizzazione di una precedente invenzione protetta da privativa, il cui titolare rifiuti o subordini a condizioni eccessivamente onerose la concessione di usarla, può essere accordata al titolare della privativa posteriore una licenza obbligatoria.

Tale licenza obbligatoria può anche essere concessa al titolare della privativa anteriore nei confronti dell'altro, quando la privativa anteriore presenti un'importanza prevalente.

Art. 48.

Le domande di licenza obbligatoria, previo pagamento della relativa tassa, debbono essere rivolte al Ministero delle corporazioni che ne dà comunicazione al titolare della privativa.

Qualora la mancata o insufficiente attuazione derivi da causa indipendente dalla volontà del titolare della privativa, l'Amministrazione può concedergli un ulteriore termine non superiore a due anni per l'attuazione dell'invenzione.

L'Ufficio della proprietà intellettuale esamina la domanda di licenza e comunica il risultato dell'esame al titolare della privativa e al richiedente della licenza. Questi possono ricorrere, entro 30 giorni dalla comunicazione, al Ministro per le corporazioni.

A cura dell'Ufficio è inviata alle parti interessate copia del ricorso proposto al Ministro.

Art. 49.

Trascorso il termine previsto nell'articolo precedente, il Ministro per le corporazioni decide con decreto motivato sulla domanda di licenza e sui ricorsi eventualmente proposti, sentito il Consiglio delle privative industriali e dei marchi, il quale procede udite le parti interessate o i loro incaricati e tenute presenti le loro osservazioni scritte.

Nel decreto sono determinati anche l'ammontare del compenso dovuto al titolare della privativa, il termine per l'attuazione, le garanzie e le altre condizioni alle quali è subordinata la concessione della licenza e si provvede sul carico delle spese a norma del regolamento.

Le condizioni della licenza possono essere variate ogni tre anni, su richiesta di ognuna delle parti interessate.

L'inosservanza delle condizioni e dei termini stabiliti nel decreto di concessione, per il pagamento del compenso e per l'attuazione dell'invenzione, importa di diritto la decadenza della licenza.

La licenza obbligatoria non può accordarsi al contraffattore.

Art. 50.

I diritti di privativa, nonchè quelli derivanti dalle domande in corso, possono essere espropriati dallo Stato nell'interesse della difesa militare del Paese o per altre ragioni di pubblica utilità.

L'espropriazione può essere limitata al diritto di usare dell'invenzione per i bisogni dello Stato.

Nel caso di espropriazione nell'interesse della difesa militare del Paese, può essere estesa, per i titolari italiani, alla facoltà di chiedere privative all'estero.

Art. 51.

L'espropriazione ha luogo per decreto reale, su proposta del Ministro competente, di concerto con il Ministro per le corporazioni e con quello per le finanze, sentito il Consiglio dei Ministri se il provvedimento interessa la difesa militare del Paese, o il Consiglio delle privative industriali e dei marchi negli altri casi.

Quando il decreto di espropriazione nell'interesse della difesa militare del Paese viene emanato prima della stampa prescritta nell'art. 32, potrà menzionare l'obbligo e la durata del segreto sull'oggetto dell'invenzione, la cui violazione è punita ai sensi dell'art. 262 del Codice penale.

Art. 52.

Nel decreto di espropriazione per pubblica utilità è fissata l'indennità spettante al titolare della privativa, sentito il Consiglio delle privative industriali e dei marchi.

Nei casi di espropriazione nell'interesse della difesa militare del Paese, l'indennità è successivamente determinata, in mancanza di accordo fra le parti, da un arbitro nominato dalle parti stesse. Ove le parti non si accordino sulla nomina dell'arbitro, l'indennità sarà determinata da un collegio arbitrale composto di tre membri scelti, uno dall'espropriato, uno dal Ministero proponente e il terzo, con funzione di presidente, dai due nominati o, in caso di disaccordo, dal Ministro per le corporazioni. Gli arbitri, ad eccezione di quello nominato dall'Amministrazione espropriante, dovranno essere scelti fra gli iscritti negli albi dei professionisti. Le norme relative alla procedura da seguire nell'arbitrato e all'onere delle spese saranno stabilite nel regolamento.

Il lodo dev'essere depositato presso il Ministero delle corporazioni entro tre mesi dall'accettazione dell'arbitro o dalla costituzione del collegio arbitrale. È ammessa una sola proroga di non oltre tre mesi. Il lodo deve essere tenuto segreto a richiesta del Ministero espropriante e non è soggetto ad alcun gravame. Il Ministero delle corporazioni rilascia, a domanda dell'interessato, certificato di deposito del lodo con l'indicazione della somma da pagarsi e della persona del creditore.

Con la stessa procedura sarà concesso un equo indennizzo all'inventore, il quale provi di aver perduto il diritto di priorità all'estero per il ritardo della decisione negativa del Ministero in merito all'espropriazione.

Art. 53.

Contro i decreti di espropriazione per causa di pubblica utilità è ammesso ricorso in sede giurisdizionale al Consiglio di Stato, tranne per le controversie riguardanti l'ammontare dell'indennità, le quali sono di competenza dell'autorità giudiziaria.

Nei casi di espropriazione nell'interesse della difesa militare del Paese il decreto non è soggetto ad alcun gravame. Esso deve essere annotato nel registro a cura dell'Ufficio.

CAPO VI.

Decadenza e nullità.

Art. 54.

La privativa per un'invenzione industriale decade nei casi seguenti:

1° per mancato pagamento, entro sei mesi dalla scadenza, della tassa annuale dovuta, osservata la disposizione dell'articolo seguente;

2° per la posteriore concessione di altra privativa d'invenzione industriale o modello d'utilità per la stessa invenzione, avente effetto da data anteriore, anche in forza del diritto di priorità accordato ai sensi delle convenzioni internazionali o ai sensi degli articoli 11 e 18, ultimo comma, di questo decreto;

3° per abuso della privativa commesso nell'utilizzare o nell'introdurre o nel vendere nel Regno gli oggetti ai quali la privativa si riferisce.

Questa decadenza è pronunciata dal Ministro per le corporazioni, qualora la concessione della licenza obbligatoria non sia sufficiente a far cessare tale abuso o ad impedire abusi ulteriori.

Art. 55.

Il Ministero delle corporazioni pubblica nel proprio *Bollettino* l'elenco delle privative per le quali non risulti effettuato il pagamento delle tasse scadute, da più di sei mesi, dandone inoltre notizia agli interessati.

Detta pubblicazione avrà luogo nel mese successivo alla scadenza del termine suindicato.

I titolari delle privative, i quali provino di avere tempestivamente effettuato il dovuto pagamento, possono, entro tre mesi dalla pubblicazione suddetta, chiedere che essa sia rettificata, previa registrazione della tassa pagata. Contro le decisioni dell'Ufficio, l'interessato può ricorrere entro 30 giorni al Ministro per le corporazioni, il quale provvede con suo decreto motivato, previo parere del Consiglio delle privative industriali e dei marchi, che procede udita la parte interessata o i suoi incaricati e tenute presenti le loro osservazioni scritte.

Trascorso questo termine senza che alcun ricorso sia stato proposto o in caso di rigetto di quest'ultimo, l'Amministrazione iscrive nel registro e pubblica nel *Bollettino* la dichiarazione di decadenza della privativa, la quale ha effetto dal giorno della scadenza della tassa non pagata.

Art. 56.

Nei casi preveduti al n. 3 dell'art. 54, l'Amministrazione intima al titolare di provvedere a rimuovere l'abuso o a presentare le sue deduzioni, fissando all'uopo i relativi termini.

Decorsi questi termini l'Ufficio comunica il risultato delle sue indagini all'interessato, il quale può entro 30 giorni ricorrere al Ministro per le corporazioni. Trascorso questo termine, il Ministro provvede con decreto motivato, sentito il Consiglio delle privative industriali e dei marchi, il quale procede udita la parte interessata o i suoi incaricati e tenute presenti le loro osservazioni scritte.

La decadenza ha effetto dalla data del relativo decreto ministeriale, che viene iscritta nel registro e pubblicata nel *Bollettino*.

Art. 57.

La privativa è nulla nei casi seguenti:

1° se l'invenzione manca dei requisiti indicati negli articoli 14 e 17 di questo decreto;

2° se è stata rilasciata per un'invenzione che abbia già formato oggetto di privativa per invenzione industriale o per modello d'utilità, avente effetto da data anteriore, a termini dell'art. 18;

3° se la descrizione non comprende tutte le indicazioni necessarie a persona esperta per mettere in pratica l'invenzione.

TITOLO III.

Privativa per modelli di utilità.

Art. 58.

Possono formare oggetto di privativa per modello di utilità le nuove invenzioni atte a conferire a macchine o parti di esse, strumenti, utensili od oggetti d'uso in genere, particolare efficacia o comodità di applicazione o di impiego, quali le nuove invenzioni consistenti in particolari conformazioni, disposizioni, configurazioni o combinazioni di parti.

La privativa per le macchine nel loro complesso non comprende la protezione delle singole parti.

Gli effetti della privativa per modelli di utilità si estendono ai modelli che conseguono pari utilità, purchè utilizzino lo stesso concetto inventivo.

Per i modelli di utilità non si rilasciano attestati completivi.

Art. 59.

Il diritto alla privativa spetta all'autore della invenzione e ai suoi aventi causa, salvo quanto è disposto dall'art. 61.

Le domande dirette ad ottenere privative per modelli di utilità debbono essere redatte e documentate in conformità delle disposizioni contenute nell'art. 26 di questo decreto e delle norme regolamentari per la sua attuazione.

Art. 60.

È consentito a chi chiede la privativa per invenzione industriale, ai sensi dell'art. 25 di questo decreto, di presentare contemporaneamente domanda di privativa per modello di utilità, da valere nel caso che la prima non sia accolta o sia accolta solo in parte.

Art. 61.

Per le invenzioni di cui all'art. 58 che siano opera di dipendenti si applicano, salvo patto in contrario, le norme di cui agli articoli 22 e 23 di questo decreto.

Art. 62.

L'Ufficio, riconosciuta la regolarità della domanda di privativa per modello di utilità, senza compiere l'esame di cui all'art. 28, provvede al rilascio del relativo attestato, omettendo la pubblicazione prevista nell'art. 32.

Contro la decisione sfavorevole dell'Ufficio il richiedente può ricorrere ai sensi dell'art. 31, primo comma di questo decreto. Non è ammessa l'opposizione di cui all'art. 33.

L'inventore può ricorrere ai sensi e con gli effetti dell'art. 31, secondo comma, quando l'Ufficio abbia respinto la richiesta di inserire il suo nome nel registro e nell'attestato.

Art. 63.

Gli effetti della privativa per modello di utilità decorrono dalla data della presentazione della domanda all'Amministrazione italiana.

La privativa per modello di utilità dura quattro anni dalla data medesima.

Art. 64.

Per le privative per modelli di utilità sono dovute le seguenti tasse:

1° tassa di domanda;

2° tassa di concessione.

L'ammontare delle tasse deve essere versato prima della presentazione della domanda.

Art. 65.

Le norme contenute nei capi I, III, V e VI del titolo II di questo decreto si applicano ai modelli di utilità in quanto non contrastino con le disposizioni di questo titolo.

Tuttavia per le privative per modello di utilità non si farà luogo alla concessione della licenza obbligatoria, di cui agli articoli 46 e 47, ma il difetto di effettiva attuazione, previsto nell'art. 45, per due anni dal rilascio dell'attestato, importa di pieno diritto la decadenza della privativa.

TITOLO IV.

Privative per modelli o disegni ornamentali.

Art. 66.

Può formare oggetto di privativa ogni nuovo modello o disegno destinato a dare a determinate categorie di prodotti industriali uno speciale ornamento, sia per la forma, sia per una particolare combinazione di linee, di colori o di altri elementi.

Ai modelli e disegni suddetti non sono applicabili le disposizioni sul diritto di autore.

Art. 67.

Se la forma o il disegno di un oggetto conferisce ad esso nuovo carattere ornamentale e nello stesso tempo ne accresce l'utilità, ai sensi dell'art. 58, può essere chiesta la privativa tanto per modello o disegno ornamentale, quanto per modello di utilità, ma l'una e l'altra protezione non possono venire cumulate in una sola privativa.

Art. 68.

Con una sola domanda può essere chiesta la privativa per non più di cinquanta modelli o disegni, purchè nell'insieme costituiscano un tutto o una serie omogenea.

Art. 69.

Il diritto alla privativa spetta all'autore del modello o disegno ornamentale e ai suoi aventi causa.

Salvo patto in contrario la privativa per modelli o disegni ornamentali che siano opera di dipendenti, in quanto tale opera rientri tra le loro mansioni, spetta al datore di lavoro, fermo rimanendo il diritto del dipendente di essere riconosciuto autore del modello o disegno e di inserire il suo nome nel registro e nell'attestato.

Art. 70.

L'esame delle domande di privativa per modelli o disegni ornamentali ha luogo con la procedura stabilita per i modelli di utilità.

Art. 71.

Gli effetti della privativa per modelli o disegni ornamentali decorrono dalla data della presentazione della domanda all'Amministrazione italiana.

La privativa per modelli o disegni ornamentali dura quattro anni dalla data medesima.

Art. 72.

Per le privative per modelli o disegni ornamentali sono dovute le seguenti tasse:

1° tassa di domanda;

2° tassa di concessione.

L'ammontare delle tasse deve essere versato prima della presentazione della domanda.

Art. 73.

Le norme contenute nei capi I, III, V e VI, del titolo II di questo decreto e quella del secondo comma dell'art. 65 si applicano ai modelli e disegni ornamentali, in quanto non contrastino con le disposizioni di questo titolo.

PARTE II.

MARCHI DI FABBRICA E DI COMMERCIO.

CAPO I.

Registrazione del marchio.

Art. 74.

Può essere registrato, per l'uso esclusivo come marchio di fabbrica o di commercio, ogni nuovo segno atto a distinguere merci o animali di uno o più generi determinati, che sono oggetto di produzione, allevamento o commercio, salvo il disposto degli articoli 76, 77 e 78.

Art. 75.

Sono nuovi i segni che alla data della presentazione della domanda:

1° non siano di uso generale;

2° non siano già noti come segni distintivi di merci od animali dello stesso genere, prodotti o messi in commercio da altri.

L'uso precedente del segno, quando non importi notorietà di esso o importi notorietà puramente locale, non toglie la novità.

L'uso precedente del segno da parte del richiedente o del suo dante causa, non è di ostacolo alla registrazione.

Art. 76.

Non possono essere registrati come marchi:

1° i segni contrari alla legge, all'ordine pubblico o al buon costume;

2° le denominazioni generiche dei prodotti e le indicazioni descrittive che ad essi si riferiscono;

3° i segni in cui il carattere distintivo è inscindibilmente connesso con quello di utilità. Se la scissione è possibile, il segno può essere registrato solo per il suo carattere distintivo;

4° i segni previsti nell'art. 6-*ter*, comma 1 a 9 della Convenzione di Parigi del 20 marzo 1883, riveduta all'Aja il 6 novembre 1925, resa esecutiva in Italia con decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 169, convertito in legge con la legge 29 dicembre 1927, n. 2701, nei casi ed alle condizioni ivi menzionate;

5° i segni contenenti indicazioni non veritiere sulla qualità o sull'origine delle merci o comunque atti a trarre in inganno nella scelta dei prodotti;

6° i segni eguali o simili a segni già validamente registrati da altri nel Regno o con efficacia nel Regno, per merci od animali dello stesso genere, in seguito a domanda presentata in data anteriore all'Amministrazione italiana, ovvero in seguito ad anteriore registrazione all'Ufficio internazionale di Berna.

Per i marchi per i quali venga rivendicata una priorità ai sensi delle convenzioni internazionali od ai sensi dell'art. 83 di questo decreto, la sussistenza degli impedimenti di cui al n. 6° del presente articolo e dei requisiti previsti all'articolo precedente deve valutarsi con riferimento alla data alla quale risale la priorità.

Art. 77.

L'Amministrazione può ricusare con provvedimento motivato la registrazione come marchi di nomi geografici, quando possano creare situazioni d'ingiustificato privilegio o comunque recare pregiudizio allo sviluppo di ulteriori iniziative nella regione.

L'avvenuta registrazione di un nome geografico come marchio non esclude il suo uso come indicazione di provenienza.

Art. 78.

I ritratti di persone non possono essere registrati come marchi senza il consenso delle medesime, e dopo la loro morte, del coniuge e dei figli e, in loro mancanza o dopo la loro morte, dei genitori e degli altri ascendenti, e, in mancanza o dopo la morte anche di questi ultimi, dei parenti fino al quarto grado incluso.

I nomi di persona, diversi da quello di chi chiede la registrazione, possono essere registrati come marchi, purchè il loro uso non sia tale da ledere la fama, il credito o il decoro di chi ha diritto di portare tali nomi. In ogni caso la registrazione non impedirà, a chi abbia diritto al nome, di farne uso anche come nome commerciale.

Art. 79.

Può ottenere la registrazione di un marchio chi lo utilizza o si propone di utilizzarlo nella sua industria o nel suo commercio.

Anche le Amministrazioni dello Stato, delle Provincie e dei Comuni possono essere titolari di marchi.

Art. 80.

La tutela del diritto al nome commerciale od alla sigla è indipendente dalla sua inclusione nel marchio e dalla registrazione di questo.

Coloro ai quali spetta il diritto al nome commerciale hanno anche la facoltà esclusiva di fare uso dello stesso e della sigla corrispondente come segno distintivo o marchio per la loro industria o per il loro commercio. Il proprio nome o la sigla corrispondente può essere usato come segno distintivo o marchio; quando però questo sia costituito dallo stesso nome o dalla stessa sigla, usati da altri in un marchio o segno distintivo anteriore per merci dello stesso genere, deve essere accompagnato da elementi idonei a differenziarlo.

Chi utilizza nella sua industria o nel suo commercio un segno distintivo non registrato, ma capace di registrazione ai sensi di questo decreto, ha la facoltà esclusiva di usarne, anche ai fini di pubblicità, nei limiti della sua diffusione.

Art. 81.

Il diritto di ottenere, ai sensi delle convenzioni internazionali, la registrazione di un marchio depositato precedentemente all'estero, al quale si fa riferimento nella domanda, spetta al titolare del marchio all'estero o al suo avente causa.

Art. 82.

La registrazione di marchi a favore di stranieri che non abbiano nel territorio dello Stato gli stabilimenti da cui provengono le merci contraddistinte dai marchi stessi, può essere consentita se gli Stati ai quali appartengono i richiedenti accordano ai cittadini italiani reciprocità di trattamento.

Tutti i benefici che le convenzioni internazionali concedano, abbiano concesso o concederanno agli stranieri in Italia in materia di marchi o segni distintivi s'intendono senz'altro estesi ai cittadini e ai sudditi italiani.

Art. 83.

Quando il marchio sia apposto su un oggetto od un animale presentato ad un'esposizione, ai sensi dell'art. 10 di questo decreto, la priorità della registrazione risale alla data della consegna dell'oggetto o dell'animale all'esposizione, ai sensi dell'art. 11 di questo decreto ed alle condizioni ivi menzionate.

Art. 84.

Il marchio o segno distintivo è liberamente trasferibile senza l'azienda, a condizione che non ne derivi inganno in quei caratteri della merce che sono essenziali nell'apprezzamento del pubblico.

Art. 85.

Gli enti e le associazioni legalmente costituiti, aventi il fine di garantire l'origine, la natura o la qualità di determinate merci, possono ottenere che siano registrati, come marchi collettivi, appositi segni distintivi ed hanno la facoltà di concederne l'uso ai produttori o commercianti che appartengono agli stessi enti od associazioni.

In tal caso le norme statutarie concernenti l'uso dei marchi collettivi e le relative sanzioni debbono essere allegate alla domanda. Le modificazioni statutarie debbono essere comunicate, a cura dei legali rappresentanti degli enti o delle associazioni titolari dei marchi collettivi, all'Ufficio della proprietà intellettuale, per essere incluse tra i documenti allegati alla domanda.

I marchi di cui al presente articolo non possono formare oggetto di trasferimento.

Art. 86.

Le disposizioni dell'articolo precedente sono applicabili ai marchi collettivi stranieri che siano registrati nel paese d'origine, purchè in questo sia accordata all'Italia reciprocità di trattamento.

Art. 87.

Chi ha diritto al marchio ha la facoltà esclusiva di usarne per distinguere le merci e gli animali che sono prodotti o allevati o di cui si fa commercio nel territorio dello Stato o che sono ivi introdotti per scopi commerciali, purchè siano dello stesso genere delle merci o degli animali indicati nella registrazione.

Il diritto esclusivo di uso comprende anche l'impiego del marchio ai fini di pubblicità.

Resta però salvo, nei casi previsti nel secondo comma del n. 2 dell'art. 75 di questo decreto, il diritto dei terzi di continuare, nei limiti della diffusione locale, anche ai fini di pubblicità, nell'uso, anteriore alla presentazione della domanda, di segni distintivi non registrati.

Non è consentito usare il marchio o il segno distintivo in modo contrario alla legge, nè, in ispecie, in modo da generare confusione nel mercato con altri segni conosciuti come distintivi di prodotti altrui, o da trarre comunque in inganno nella scelta dei prodotti, o da ledere diritti esclusivi di terzi, quali il diritto di autore o di privativa.

Art. 88.

Il commerciante può apporre il proprio marchio alle merci che mette in vendita, ma non può sopprimere il marchio o segno distintivo del produttore o di altro commerciante da cui abbia ricevuto le merci.

Art. 89.

La domanda per la registrazione di un marchio di fabbrica o di commercio deve essere sottoscritta da chi ha diritto di ottenerla ai sensi degli articoli 79, 80, 81 e 85 di questo decreto, o da un suo avente causa.

Per i marchi collettivi la domanda deve essere sottoscritta da chi ha la rappresentanza dell'ente o dell'associazione.

Ogni domanda di registrazione deve riferirsi a un solo marchio e deve essere accompagnata da un esemplare del medesimo e contenere l'indicazione del genere di merci o di animali che il marchio serve a distinguere.

Le indicazioni da fornirsi nei vari casi e i documenti da prodursi a corredo di ciascuna istanza, anche per le registrazioni internazionali ai sensi delle convenzioni vigenti, saranno stabiliti dal regolamento.

La domanda di registrazione di un marchio, che risulti irregolare o incompleta nella sua documentazione, può essere regolarizzata nel termine da assegnarsi dall'Ufficio.

Art. 90.

Qualora la documentazione della domanda di registrazione risulti regolare e completa, l'Ufficio esamina:

1° se il segno distintivo può essere registrato come marchio a norma degli articoli 74, 76, 77 e 78 di questo decreto;

2° se esso ha già formato oggetto, da parte di altri, di una domanda di registrazione in corso di esame avente effetto da data anteriore;

3° se concorrono le condizioni di cui all'art. 82 di questo decreto;

4° se nell'ipotesi di cui all'art. 81 di questo decreto concorrono le condizioni volute dalle convenzioni internazionali;

5° se possono trovare applicazione gli articoli 85 e 86 di questo decreto, quando si tratta di marchi collettivi.

Nell'ipotesi di cui al n. 2 l'Ufficio soprassiede ad ogni decisione sino a che non siasi provveduto sulla domanda avente effetto da data anteriore.

Nell'ulteriore procedura si osservano le disposizioni degli articoli 29, 30 e 31 primo comma di questo decreto.

L'esemplare del marchio ammesso alla registrazione è pubblicato nel *Bollettino*.

Art. 91.

Entro 60 giorni dalla pubblicazione, e con ricorso diretto al Ministro per le corporazioni, può fare opposizione alla registrazione del marchio:

1° ogni interessato se il marchio manca dei requisiti di cui agli articoli 74 e 75 o non può essere registrato ai sensi degli articoli 76 e 77 di questo decreto;

2° la persona il cui ritratto o il cui nome abbia formato oggetto di domanda di registrazione come marchio, quando sussistano gli impedimenti previsti dall'art. 78 di questo decreto.

Con le stesse forme e negli stessi termini l'avente diritto alla registrazione può rivendicare il marchio chiedendo che la registrazione sia eseguita a suo favore.

Per esercitare i diritti di cui al presente articolo il ricorrente deve fare previamente un deposito di L. 100 che viene incamerato in caso di rigetto. Sul carico delle spese si provvede a norma del regolamento.

La registrazione del marchio, anche in seguito ad opposizione, non pregiudica l'esercizio delle azioni giudiziarie circa la validità o l'appartenenza del marchio.

Art. 92.

Rimangono ferme, per la registrazione dei marchi presso l'Ufficio internazionale di Berna, le disposizioni vigenti ai sensi delle convenzioni internazionali.

L'opposizione al riconoscimento nel Regno di detti marchi può essere fatta entro 180 giorni dalla data della pubblicazione del marchio nel giornale dell'Ufficio internazionale di Berna « *Les Marques Internationales* ».

Art. 93.

Sul ricorso di cui agli articoli precedenti si provvede in conformità dell'art. 34, primo comma, di questo decreto.

Art. 94.

Trascorso il termine previsto all'art. 91 senza che alcun ricorso sia stato proposto o qualora la decisione del ricorso consenta l'accoglimento parziale o totale della domanda di registrazione, si fa luogo al rilascio dell'attestato, trascrivendolo nel registro e rimettendone copia a chi di ragione.

Degli attestati rilasciati è pubblicata notizia nel *Bollettino*.

Art. 95.

Gli effetti della registrazione decorrono dalla data di presentazione della domanda all'Amministrazione italiana.

La registrazione del marchio nel Regno ha effetto per dieci anni dalla data medesima, salvo il caso di rinunzia del titolare del marchio, ma può essere rinnovata per periodi di egual durata su domanda da presentarsi prima della scadenza del decennio.

Trascorso il decennio, la registrazione può essere rinnovata nei sei mesi successivi, con l'applicazione di una sopratassa. Il marchio di cui non sia stata rinnovata la registrazione non può essere registrato nel triennio successivo se non a favore del primitivo titolare.

La rinuncia, di cui al secondo comma di questo articolo, diviene efficace con la sua annotazione a margine della registrazione del marchio.

Nulla è innovato circa la decorrenza e la durata degli effetti della registrazione per i marchi registrati all'Ufficio internazionale di Berna.

Art. 96.

Per la registrazione dei marchi sono dovute le seguenti tasse:

1° tassa di domanda;

2° tassa di registrazione, da commisurarsi in ragione delle classi di cui alla tabella *C*.

Per la registrazione internazionale del marchio, oltre le tasse stabilite dalle convenzioni internazionali, deve essere pagata la tassa di domanda.

È inoltre dovuta una tassa per il rinnovamento della registrazione del marchio alla scadenza di ogni decennio.

CAPO II.

Decadenza e nullità.

Art. 97.

Gli effetti della registrazione, ferma restando la disposizione dell'art. 95, decadono nei casi seguenti:

1° se il marchio non è utilizzato entro due anni dalla registrazione, salvo che l'interessato non giustifichi la mancata utilizzazione.

Questa decadenza è pronunciata dal Ministro per le corporazioni ed ha effetto dalla data del decreto ministeriale.

La decadenza non può tuttavia essere pronunciata dopo che sia decorso un anno di effettiva utilizzazione.

2° per cessazione definitiva della produzione o del commercio del proprietario del marchio, o, quando si tratti di marchio collettivo, per l'estinzione dell'ente o dell'associazione a cui il marchio apparteneva;

3° se il marchio sia divenuto denominazione generica di un prodotto;

4° per la posteriore registrazione di un marchio eguale o simile relativo a merci o animali dello stesso genere, avente effetto da data anteriore, anche in forza del diritto di priorità accordato ai sensi delle convenzioni internazionali vigenti o ai sensi dell'art. 83 di questo decreto;

5° qualora sia accertata l'esistenza di uno degli impedimenti previsti dall'art. 78 di questo decreto. Questa decadenza ha effetto dalla data della sentenza definitiva che la pronuncia e può essere fatta valere solo dalle persone designate nell'art. 78;

6° per sopravvenuto contrasto colla legge, coll'ordine pubblico o con il buon costume;

7° per trasgressioni dell'ente o dell'associazione delle disposizioni relative all'uso del marchio collettivo.

Le decadenze previste ai numeri 6 e 7 sono pronunciate dal Ministro per le corporazioni e hanno effetto dalla data del decreto ministeriale.

Nei casi di cui ai numeri 1, 6 e 7 debbono osservarsi le disposizioni dell'art. 56.

Art. 98.

Non ostante la eseguita registrazione, il marchio è nullo, salvo il disposto dell'articolo seguente, quando manchi uno dei requisiti previsti negli articoli 74 e 75, o quando sia in contrasto col disposto dell'art. 76, nn. 2, 3, 4, 5, 6 di questo decreto.

Art. 99.

La validità del marchio pubblicamente usato in buona fede per cinque anni senza contestazioni, dopo la pubblicazione di cui all'art. 90, ultimo comma di questo decreto, non può essere impugnata per il motivo che il segno che lo costituisce può confondersi con un segno altrui già conosciuto alla data della domanda, come distintivo di merci dello stesso genere, o perchè esso contiene un nome o ritratto di persona.

Se altri a quella data già usava del segno distintivo, conserva per se ed i suoi aventi causa il diritto di continuare a farne uso nei limiti della diffusione preesistente.

PARTE III.

DISPOSIZIONI COMUNI ALLE PRIVATIVE INDUSTRIALI E AI MARCHI.

TITOLO I.

TRASCRIZIONI.

Art. 100.

Debbono essere resi pubblici per mezzo della trascrizione presso l'Ufficio della proprietà intellettuale:

1° gli atti fra vivi a titolo oneroso o gratuito che trasferiscono in tutto o in parte diritti su privative industriali nazionali;

2° gli atti fra vivi a titolo oneroso o gratuito che costituiscono, modificano o trasferiscono diritti personali o reali di godimento per non meno di tre anni o diritti di garanzia concernenti le privative anzidette;

3° gli atti di divisione, di società, di transazione, di rinunzia, relativi ai diritti enunciati nei due numeri precedenti;

4° la licenza obbligatoria accordata ai sensi degli articoli 46 e 47 di questo decreto;

5° il verbale di pignoramento;

6° il verbale di aggiudicazione in seguito a vendita forzata;

7° i decreti di espropriazione per causa di pubblica utilità;

8° le sentenze che pronunciano la esistenza degli atti indicati nei precedenti numeri 1, 2, 3 quando questi non siano stati precedentemente trascritti.

Le sentenze che pronunciano la nullità, l'annullamento, la risoluzione, la rescissione, la revocazione di un atto trascritto devono essere annotate in margine alla trascrizione dell'atto al quale si riferiscono.

Possono inoltre essere trascritte le domande giudiziali dirette ad ottenere le sentenze di cui al presente articolo. In tal caso gli effetti della trascrizione della sentenza risalgono alla data della trascrizione della domanda giudiziale.

9° i testamenti e gli atti che provano l'avvenuta successione legittima e le sentenze relative.

Art. 101.

La trascrizione è soggetta al pagamento della tassa prescritta.

Per ottenere la trascrizione il richiedente deve presentare apposita domanda, allegando copia autentica dell'atto pubblico ovvero l'originale o la copia autentica della scrittura privata autenticata. Quando l'autenticazione non sia possibile è in facoltà dell'Ufficio di ammettere alla trascrizione una scrittura privata non autenticata.

L'Ufficio, previo esame della semplice regolarità formale della domanda, procede senz'indugio alla redazione del processo verbale di presentazione ed alla esecuzione della trascrizione con la data di presentazione della domanda. Contro il rifiuto dell'Ufficio il richiedente può ricorrere entro 30 giorni al Ministro per le corporazioni, che provvede definitivamente con suo decreto motivato previo parere del Consiglio delle privative industriali e dei marchi, il quale procede sentito il richiedente o un suo incaricato e tenute presenti le eventuali osservazioni scritte.

L'ordine delle trascrizioni è determinato dall'ordine di presentazione delle domande.

L'omissione o l'inesattezza delle indicazioni che saranno determinate dal regolamento non nuoce alla validità della trascrizione, eccetto che induca incertezza assoluta sull'atto che s'intende trascrivere o sulla privativa a cui l'atto si riferisce.

Art. 102.

Gli atti e le sentenze di cui all'art. 100 di questo decreto, tranne i testamenti e gli altri atti e sentenze indicati ai numeri 5 e 9, finchè non siano trascritti non hanno effetto di fronte ai terzi che a qualunque titolo hanno acquistato e legalmente conservato diritti sulla privativa. Nel concorso di più acquirenti dello stesso diritto dallo stesso titolare è preferito quello che prima ha trascritto il suo titolo di acquisto.

La trascrizione del verbale di pignoramento sospende gli effetti delle trascrizioni ulteriori degli atti e delle sentenze finchè dura l'efficacia del pignoramento; gli effetti di tali trascrizioni vengono meno in seguito alla trascrizione del verbale di aggiudicazione, purchè avvenga entro un mese dalla data dell'aggiudicazione stessa.

I testamenti e gli atti che provano l'avvenuta legittima successione e le sentenze relative debbono trascriversi solo per stabilire la continuità dei trasferimenti.

Art. 103.

I diritti di garanzia sulle privative industriali debbono essere costituiti per crediti in danaro. Nell'eseguire la trascrizione, l'ammontare del credito, ove non sia espresso in moneta nazionale, sarà convertito nella somma equivalente di quest'ultima.

Nel concorso di più diritti di garanzia il grado è determinato dall'ordine delle trascrizioni.

La cancellazione delle trascrizioni dei diritti di garanzia è eseguita in seguito alla produzione dell'atto di consenso del creditore con sottoscrizione autenticata, ovvero quando la cancellazione sia ordinata con sentenza passata in giudicato, ovvero in seguito al soddisfacimento dei diritti assistiti da garanzia, ai sensi dell'art. 116 ultimo comma di questo decreto.

Per le cancellazioni sono dovute le stesse tasse prescritte per le trascrizioni.

Art. 104.

Gli atti e le sentenze menzionati all'art. 100 e concernenti i marchi debbono essere resi pubblici per mezzo della trascrizione presso l'Ufficio della proprietà intellettuale.

Art. 105.

Il difetto di trascrizione non pregiudica i diritti sul marchio, nè impedisce di farli valere.

TITOLO II.

AZIONI E PROCESSO IN MATERIA DI PRIVATIVE INDUSTRIALI E DI MARCHI.

Art. 106.

Tutti gli atti che hanno per oggetto privative industriali, marchi o segni distintivi sono commerciali se non hanno natura essenzialmente civile.

Le azioni in materia di privative industriali, di marchi o di segni distintivi hanno carattere di azioni commerciali mobiliari.

Art. 107.

Le azioni in materia di privative industriali e di marchi, i cui attestati sono stati rilasciati o sono in corso di rilascio dall'Amministrazione italiana e le azioni in materia di marchi registrati presso l'Ufficio internazionale di Berna, relativamente a quanto si riferisce ai loro effetti nel territorio dello Stato, si possono sempre proporre davanti alle autorità giudiziarie del Regno, qualunque sia la cittadinanza, il domicilio o la residenza delle parti.

Tali azioni si propongono davanti all'autorità giudiziaria del domicilio del convenuto.

L'indicazione di domicilio annotata nel registro vale come elezione di domicilio ai fini della determinazione della competenza e di ogni notificazione amministrativa e giudiziaria.

Per le azioni menzionate al primo comma di questo articolo, qualora il convenuto non abbia domicilio nel Regno o non abbia ivi eletto domicilio, l'autorità giudiziaria competente è quella di Roma.

Art. 108.

Qualora trattisi di azioni fondate su fatti che si assumono lesivi del diritto dell'attore, queste possono essere proposte anche dinanzi all'autorità giudiziaria del luogo nella cui giurisdizione i fatti sono stati commessi.

Art. 109.

Nei giudizi di contraffazione di privative industriali e di marchi, qualsiasi motivo di nullità o di decadenza deve essere fatto valere anteriormente alla prima spedizione della causa, a pena di decadenza. Dopo la suddetta spedizione tali motivi non possono venire proposti nemmeno con giudizio separato.

La disposizione del comma precedente non si applica ai motivi sopravvenuti dopo la notifica dell'atto introduttivo del giudizio.

Art. 110.

L'onere di provare la nullità o la decadenza di una privativa industriale o di un marchio incombe a chi impugna la privativa o il marchio.

Art. 111.

L'azione diretta ad ottenere la dichiarazione di decadenza o di nullità di una privativa industriale o di un marchio può essere promossa anche di ufficio dal Pubblico Ministero e deve essere esercitata in contraddittorio di coloro che risultano annotati nei registri quali aventi diritto sulla privativa o sul marchio.

Art. 112.

Di tutti i giudizi civili in materia di privative industriali e di marchi deve essere comunicata all'Ufficio della proprietà intellettuale copia dell'atto introduttivo a cura di chi promuove il giudizio.

L'autorità giudiziaria non può decidere sul merito della controversia se non consti che durante le more del giudizio sia stata fatta tale comunicazione.

A cura del cancelliere deve essere trasmessa copia delle sentenze, che pronunciano la nullità o la decadenza di privative o di marchi, all'Ufficio suddetto.

Art. 113.

Il titolare di diritti di privativa industriale o di marchio può chiedere al Presidente del Tribunale o al Pretore che sia disposta la descrizione o il sequestro degli oggetti costituenti violazione di tali diritti.

L'autorità giudiziaria, assunte sommarie informazioni e sentita, ove lo creda opportuno, la persona contro cui il ricorso è proposto, provvede d'urgenza e può subordinare il sequestro alla prestazione di una cauzione.

La descrizione e il sequestro vengono eseguiti a mezzo di ufficiale giudiziario con l'assistenza, ove occorra, di uno o più periti ed anche con l'impiego di mezzi tecnici di accertamento, fotografici o di altra natura. Gli interessati possono essere autorizzati ad assistere alle operazioni anche a mezzo di loro rappresentanti o ad essere assistiti da tecnici di loro fiducia.

La descrizione può concernere anche oggetti appartenenti a terzi, purchè non adibiti ad uso personale. Il sequestro può colpire anche oggetti appartenenti a terzi, purchè questi ne facciano commercio.

Sempre quando non venga diversamente stabilito ai fini della giustizia penale, la descrizione ed il sequestro, che non siano stati ordinati in corso di giudizio, perdono ogni efficacia qualora entro otto giorni dalla loro esecuzione:

a) non sia notificato il decreto che li ordina a coloro nei confronti dei quali esso venne emanato;

b) non sia instaurato il giudizio di merito;

c) non siano chiamati in detto giudizio per la convalida coloro nei confronti dei quali venne ordinato il sequestro o la descrizione.

Colui contro il quale sia stato ordinato un sequestro o una descrizione, divenuto inefficace ai termini del comma precedente ovvero riconosciuto poi senza causa e perciò revocato, ha diritto al risarcimento dei danni in confronto di chi ha ottenuto il sequestro o la descrizione, quando questi abbia agito con colpa.

Art. 114.

In deroga a quanto è disposto nell'articolo precedente, non possono essere sequestrati, ma soltanto descritti, gli oggetti nei quali si ravvisi una violazione di privativa o di marchio finchè figurino nel recinto di una esposizione o siano in transito da o per la medesima.

Quando gli oggetti provengono dall'estero, l'istante, per ottenere la descrizione, deve dimostrare di essere titolare della privativa industriale o del marchio nel Regno e nel paese di provenienza degli oggetti.

Art. 115.

L'autorità giudiziaria può ordinare che la sentenza emessa in dipendenza di violazioni di diritti di privativa industriale o di marchio sia pubblicata, integralmente o in sunto o nella sola parte dispositiva, in uno o più giornali a spese del soccombente.

In materia di privative industriali la sentenza che accerta la violazione di diritti di privativa può ordinare che gli oggetti così prodotti o importati o venduti e i mezzi specifici che hanno servito a produrli o ad attuare il metodo o processo tutelato siano assegnati in proprietà al titolare, salvo restando il diritto al risarcimento del danno.

È altresì in facoltà del giudice, su richiesta del proprietario dell'oggetto o del mezzo di produzione di cui al comma precedente, tenuto conto della residua durata della privativa o delle particolari circostanze del caso, ordinare il sequestro a spese dell'autore della violazione, fino all'estinzione della privativa, degli oggetti e dei mezzi di produzione.

In quest'ultimo caso il titolare della privativa può chiedere che gli oggetti sequestrati gli siano aggiudicati al prezzo che, in mancanza di accordo tra le parti, verrà stabilito, a norma dell'ultimo comma, sentito, occorrendo, un perito.

La sentenza che accerta la contraffazione del marchio o la lesione dei diritti che ne derivano può ordinare la distruzione dei segni con i quali tale contraffazione o lesione è stata commessa. La distruzione può comprendere gli involucri e, quando l'autorità giudiziaria lo ritenga conveniente, anche la merce, se ciò sia necessario per sopprimere il segno contraffatto.

Le cose costituenti violazioni di diritti di privativa o di marchio non possono essere tolte o distrutte, nè può esserne interdetto l'uso, quando appartengano a chi in buona fede ne fa uso personale o domestico.

Sulle contestazioni relative alle misure menzionate nei comma precedenti decide, con ordinanza non soggetta a gravame, sentite le parti e assunte informazioni sommarie, il Presidente del collegio o il Pretore che ha emesso la sentenza.

Art. 116.

I diritti patrimoniali in materia di privative industriali e di marchi possono formare oggetto di esecuzione forzata.

L'esecuzione si compie con la procedura stabilita per i beni mobili ed osservate le norme particolari del regolamento, il quale dovrà determinare anche le modalità per il soddisfacimento dei diritti assistiti da garanzia costituita su privative industriali e per l'estinzione della garanzia stessa.

Art. 117.

Chiunque, senza commettere falsità in segni di autenticazione, certificazione o riconoscimento, fabbrica, spaccia, espone, adopera industrialmente, introduce nello Stato oggetti in frode ad una valida privativa industriale è punito, a querela di parte, con multa fino a 10.000 lire.

Art. 118.

Chiunque appone su un oggetto parole o indicazioni non corrispondenti al vero, tendenti a far credere che l'oggetto sia protetto da privativa, ovvero che il marchio che lo contraddistingue sia stato registrato, è punito con l'ammenda da L. 500 a L. 5000.

TITOLO III.

ORGANI AMMINISTRATIVI.

Art. 119.

Ai servizi attinenti alle materie regolate da questo decreto, provvede l'Ufficio della proprietà intellettuale presso il Ministero delle corporazioni.

Con separato decreto, da emanarsi di concerto col Ministro per le finanze, saranno emanate le norme per la costituzione e l'organizzazione del detto Ufficio.

Art. 120.

Il Consiglio delle privative industriali e dei marchi si compone:

1° del Presidente;

2° del Direttore Generale dell'Industria;

3° del Capo dell'Ufficio della proprietà intellettuale;

4° di quattro membri esperti nelle discipline giuridiche o amministrative;

5° di quattro membri tecnici effettivi e quattro aggiunti;

6° di un esperto designato dalla Confederazione generale fascista dell'industria italiana;

7° di un esperto designato dalla Confederazione generale fascista dei commercianti;

8° di un esperto designato dall'Associazione nazionale fascista dei dirigenti aziende industriali;

9° di un esperto designato dalla Confederazione nazionale dei sindacati fascisti dell'industria;

10° di un esperto designato dalla Confederazione nazionale dei sindacati fascisti del commercio;

11° di un esperto designato dalla Confederazione nazionale dei sindacati fascisti professionisti e artisti.

Il Consiglio ha facoltà di aggregarsi persone tecniche estranee per la trattazione di singole questioni.

Il Consiglio esercita le sue funzioni in adunanza plenaria o diviso per sezioni. Il numero, la composizione e le attribuzioni delle sezioni saranno determinate dal regolamento.

Art. 121.

I componenti del Consiglio delle privative industriali e dei marchi sono nominati con decreto del Ministro per le corporazioni, durano in carica cinque anni e possono essere confermati.

Ad essi è corrisposta una medaglia di presenza nella misura stabilita dalle norme generali in vigore.

Art. 122.

Le norme per il funzionamento del Consiglio delle privative industriali e dei marchi saranno stabilite col regolamento per l'applicazione di questo decreto.

Art. 123.

È istituito presso il Ministero delle corporazioni l'Albo nazionale dei rappresentanti per le privative industriali e per i marchi.

L'iscrizione nell'Albo è necessaria per assumere il titolo di rappresentante per le privative industriali e per i marchi.

Art. 124.

Gli iscritti nell'Albo sono ammessi ad esercitare professionalmente la rappresentanza presso il Ministero delle corporazioni nello svolgimento delle pratiche concernenti le

privative per invenzioni industriali, per modelli di utilità e per modelli e disegni ornamentali, nonchè per i marchi di fabbrica o di commercio.

Art. 125.

Con separato decreto saranno stabilite le norme per la iscrizione nell'Albo e per la disciplina degli iscritti.

TITOLO IV.

Disposizioni generali e transitorie.

Capo I.

Disposizioni generali.

Art. 126.

Se i termini stabiliti da questo decreto scadono in un giorno festivo, la scadenza è prorogata al successivo giorno non festivo.

Art. 127.

Le domande previste in questo decreto debbono essere dirette all'Ufficio della proprietà intellettuale.

Esse debbono essere scritte in lingua italiana, al pari degli atti allegati. Degli atti originali in lingua straniera deve essere unita la traduzione in lingua italiana.

Art. 128.

Le domande debbono essere presentate od inviate all'Ufficio della proprietà intellettuale, che compila il relativo verbale di deposito, rilasciandone od inviandone copia al richiedente.

Art. 129.

Nella domanda il richiedente deve indicare il suo domicilio nel Regno per tutte le comunicazioni e notificazioni da farsi a norma di questo decreto.

I mutamenti del domicilio debbono dall'interessato essere portati a conoscenza dell'Ufficio, che li annota nel registro.

Il richiedente, se straniero, è tenuto ad indicare il domicilio nello Stato a cui appartiene e ad eleggere domicilio nel Regno, anche agli effetti dell'art. 107.

Art. 130.

La nomina di uno o più mandatari, qualora non sia fatta con separato atto di procura, può farsi nella stessa istanza o con distinta lettera d'incarico, soggetta al pagamento della tassa indicata nella tabella *A*.

Il mandato conferito con la domanda o con la lettera d'incarico vale soltanto per l'oggetto a cui la domanda si riferisce e limitatamente ai rapporti con l'Ufficio della proprietà intellettuale.

Per la richiesta di attestati completivi vale il mandato conferito per la privativa principale.

Art. 131.

La domanda diretta ad ottenere un provvedimento, per cui è prescritto il pagamento di una tassa, non è ricevibile qualora non sia corredata dal documento che comprovi l'effettuato pagamento della tassa.

Nell'annessa tabella *A* è indicato l'ammontare delle tasse previste da questo decreto.

Gli atti e documenti soggetti a bollo, oltre quelli previsti dalla legge (testo unico) 30 dicembre 1923, n. 3268 e successive modificazioni, sono indicati nella tabella *B*.

Art. 132.

I registri, le domande ed i documenti annessi sono pubblici. Chiunque può prenderne visione ed ottenere, per certificato o per estratto, notizia delle registrazioni, delle trascrizioni e delle annotazioni che si trovano nei registri, nonchè copia delle domande e dei documenti annessi.

Tali certificati o estratti, nonchè l'autenticazione di copie di atti e documenti, sono soggetti al pagamento delle tasse indicate nella tabella *A*.

Art. 133.

Le pubblicazioni previste in questo decreto si effettuano nel *Bollettino* edito a cura dell'Ufficio della proprietà intellettuale.

Capo II.

Disposizioni transitorie.

Art. 134.

Il Governo del Re provvederà a pubblicare il regolamento per l'applicazione di questo decreto entro sei mesi dalla sua pubblicazione.

Questo decreto, salvo quanto è disposto all'articolo seguente, entrerà in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del regolamento.

Art. 135.

Le disposizioni di questo decreto, relative all'esame di cui agli articoli 28, 76, n. 6, e 90, n. 2, entreranno in vigore alla data che sarà stabilita con decreto reale.

Il decreto reale potrà altresì stabilire le ulteriori norme integrative per la graduale attuazione di questo decreto, nelle materie di cui al comma precedente e indicare i termini entro i quali l'Amministrazione dovrà rilasciare gli attestati di privative industriali e registrare i marchi.

Art. 136.

I marchi ed i segni distintivi menzionati nel presente articolo sono soggetti, quanto alle cause di nullità, alle norme della legge anteriore, salvo il disposto dell'art. 99 di questo decreto.

Ai fini dell'applicazione dell'art. 99 il decorso del termine ivi previsto ha inizio alla data dell'entrata in vigore di questo decreto.

Per i marchi registrati da nove o più anni alla data della entrata in vigore di questo decreto dovrà chiedersi il rinnovamento della registrazione entro un anno da detta data.

Per i marchi registrati da meno di nove anni la rinnovazione dovrà essere chiesta prima del compimento dei dieci anni dalla presentazione della domanda di registrazione.

Trascorso il decennio, la registrazione potrà effettuarsi osservando il disposto dell'art. 95, terzo comma.

I segni distintivi non registrati già in uso legittimamente da cinque anni all'entrata in vigore di questo decreto possono essere registrati entro un anno dall'entrata in vigore di esso, previa verifica dei requisiti richiesti per la registrazione dalla legge anteriore.

Saranno altresì registrati, previa verifica degli stessi requisiti, i marchi nazionali registrati dei quali venga chiesta tempestivamente la rinnovazione.

Art. 137.

Le privative industriali per le quali al momento dell'entrata in vigore di questo decreto sia già stato rilasciato l'attestato sono soggette, quanto alle cause di nullità, alle norme della legge anteriore.

Le privative per invenzioni industriali, per le quali al momento dell'entrata in vigore di questo decreto non sia ancora trascorso il periodo di quindici anni, beneficiano del maggior termine di durata concesso dall'art. 20.

Le privative per disegni o modelli, per le quali al momento dell'entrata in vigore di questo decreto non sia ancora trascorso il periodo di due anni, beneficiano del maggior termine di durata concesso dall'art. 71, purchè entro sei mesi dall'entrata in vigore di questo decreto sia pagata la tassa di concessione.

Nei casi di cessione di privative industriali il prolungamento della privativa profitta al cessionario, salvo patto in contrario.

Nel caso di concessioni o di licenze che si protraggano fino alla scadenza del termine fissato dalla legge anteriore per la durata della privativa, il concessionario o licenziatario, salvo patto in contrario, potrà continuare mediante compenso nell'esercizio dei diritti concessigli. Se le parti non si accordano circa l'ammontare del compenso, questo sarà fissato da un collegio di arbitri amichevoli compositori composto di due membri nominati uno da ciascuna delle parti e di un terzo scelto dai membri stessi o, in caso di disaccordo, dal Presidente del Tribunale del domicilio del concessionario o licenziatario e se questi non ha domicilio nel Regno, dal Presidente del Tribunale di Roma.

Art. 138.

A coloro che, all'entrata in vigore di questo decreto, abbiano già presentato domande di privativa per invenzioni industriali, per le quali all'entrata in vigore di questo decreto non sia stato ancora rilasciato il relativo attestato e il cui oggetto abbia i caratteri di modello di utilità, verrà concessa privativa per modello di utilità, ferma restando, a tutti gli effetti di legge, la decorrenza della privativa dalla data di presentazione della primitiva domanda e previo conguaglio delle tasse.

Art. 139.

Il pagamento anticipato delle tasse annuali fatto in base alle precedenti disposizioni di legge conserva la sua efficacia.

Le tasse ancora non pagate all'entrata in vigore di questo decreto, per le quali sia già scaduto il termine di pagamento, ma non i sei mesi di mora, dovranno essere pagate in base alle prescrizioni di questo decreto.

Art. 140.

Per le privative per le quali dopo il 1° giugno 1928 è stato offerto od eseguito, entro sei mesi dalla rispettiva scadenza, il pagamento della tassa annuale dovuta, è concesso un termine di tre mesi dall'entrata in vigore di questo decreto, per eseguire il pagamento di tutte le annualità scadute fino alla data dell'entrata in vigore di questo decreto. Qualora venga eseguito tale pagamento, si considererà non avvenuta la decadenza ai termini dell'art. 58, n. 1, della legge 30 ottobre 1859, n. 3731, modificato in conformità del Regio decreto 29 luglio 1923, n. 1970, per il mancato pagamento delle tasse scadute.

Le privative per invenzioni industriali che anteriormente al 1° giugno 1928 non erano decadute per mancata attuazione, s'intendono ancora in vigore se non siano decadute per altre cause.

Contro coloro che nell'intervallo fra il 1° giugno 1928 e la data dell'entrata in vigore di questo decreto hanno fatto uso di privative che si sarebbero dovute considerare decadute a termini del disposto dell'art. 58, n. 1, della legge 30 ottobre 1859, n. 3731, modificato in conformità del Regio decreto 29 luglio 1923, n. 1970, ovvero ai termini dell'art. 58, nn. 2 e 3 della stessa legge, modificato in conformità dell'art. 5, comma 4°, della Convenzione internazionale riveduta all'Aja il 6 novembre 1925, non è data azione per l'uso fatto, ed essi potranno continuare nell'uso medesimo.

Art. 141.

Le domande di privativa per invenzioni industriali o per disegni e modelli di fabbrica e le domande per la registrazione di marchi e per la trascrizione di atti ad esse relativi, già presentate al momento dell'entrata in vigore di questo decreto, saranno trattate secondo le disposizioni di esso, salvo quanto riguarda la regolarità ed ammissibilità della domanda, per cui sono da osservarsi le norme delle leggi 30 ottobre 1859, n. 3731, 30 agosto 1868, n. 4577 e 30 agosto 1868, n. 4578 e successive modificazioni.

Art. 142.

All'entrata in vigore di questo decreto cesseranno le funzioni della Commissione costituita in base al R. decreto 29 luglio 1923, n. 1970, per l'esame dei ricorsi contro i provvedimenti dell'Ufficio della proprietà intellettuale.

I ricorsi sui quali la detta Commissione non si sia pronunziata saranno decisi dal Ministro per le corporazioni, previo parere del Consiglio delle privative industriali e dei marchi, il quale procederà udite le parti interessate o i loro incaricati e tenute presenti le loro osservazioni scritte.

Sono altresì demandati alla decisione del Ministro per le corporazioni, previo parere del Consiglio delle privative industriali e dei marchi, il quale procederà con le forme menzionate al comma precedente, i ricorsi contro il rifiuto di trascrizione previsto dall'art. 13 del regolamento per la esecuzione del R. decreto-legge 7 novembre 1925, n. 1950, sul diritto di autore.

Art. 143.

Le disposizioni di questo decreto si estendono alle colonie e al possedimento delle Isole italiane dell'Egeo.

Art. 144.

Dalla data dell'entrata in vigore di questo decreto cesseranno di avere applicazione le leggi: 30 ottobre 1859, n. 3731, sulle privative industriali; 4 agosto 1894, n. 376, che modifica quella del 1859; 30 agosto 1868, n. 4578, sui disegni e modelli di fabbrica; 30 agosto 1868, n. 4577, sui marchi e segni distintivi di fabbrica, salvo il disposto dell'art. 5 per la parte in esso compresa che non è regolata da questo decreto; 16 luglio 1905, n. 423, concernente la protezione temporanea delle invenzioni industriali e dei modelli e disegni che figurano nelle esposizioni; il R. decreto 5 dicembre 1907, n. 846, che approva le disposizioni sui marchi e sulla proprietà industriale per la Colonia Eritrea; il R. decreto 20 aprile 1913, n. 377, concernente la protezione della proprietà intellettuale ed industriale in Libia, limitatamente alle lettere *b*) e *c*) dell'articolo unico; il R. decreto 30 gennaio 1921, n. 120, che estende alla Tripolitania e alla Cirenaica le disposizioni vigenti nel Regno circa la protezione della proprietà industriale, letteraria ed artistica; il R. decreto 29 lu-

glio 1923, n. 1970, concernente il servizio delle privative industriali; il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2878, che modifica le norme per il rilascio degli attestati di privativa industriale; il decreto-legge 16 ottobre 1924, n. 1828, sulle invenzioni industriali che interessano la difesa nazionale; il decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1619, che prescrive la stampa delle descrizioni e dei disegni allegati agli attestati di privativa industriale; il decreto-legge 29 gennaio 1931, n. 176, che istituisce l'esame preventivo dei Ministeri militari sulle invenzioni presentate nelle esposizioni nazionali alle quali sia stata concessa la protezione temporanea, e ogni altra disposizione legislativa in contrasto con questo decreto.

Resta ferma l'applicazione delle norme delle convenzioni internazionali esecutive nel Regno e delle leggi emanate per la loro esecuzione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 13 settembre 1934 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE BONO — DE FRANCISCI — JUNG — PUPPINI.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 ottobre 1934 - Anno XII
Atti del Governo, registro 352, foglio 53. — MANCINI.

TABELLA *A*.

Prospetto delle tasse.

PRIVATIVE PER INVENZIONI INDUSTRIALI.

Per domanda di privativa	L. 100
Per domanda di attestato completivo	» 100
Per la lettera d'incarico o la designazione del mandatario nella domanda	» 30
Per la stampa delle descrizioni e dei disegni:	
a) se la descrizione non supera 10 pagine di scrittura o un foglio di disegni delle dimensioni di cm. 21×33	» 200
b) per una descrizione da 11 a 20 pagine di scrittura o da due a cinque fogli di disegni delle dimensioni di cm. 21×33	» 300
c) per una descrizione superiore a 20 pagine di scrittura o per più di cinque fogli di disegni delle dimensioni di cm. 21×33	» 550

Per mantenere in vigore la privativa:

1° anno L. 50	2° anno L. 100	3° anno L. 150
4° anno » 200	5° anno » 250	6° anno » 300
7° anno » 350	8° anno » 400	9° anno » 450
10° anno » 500	11° anno » 600	12° anno » 700
13° anno » 800	14° anno » 900	15° anno » 1000
16° anno » 1200	17° anno » 1400	18° anno » 1600

Per il ritardo nel pagamento della tassa annuale:	
entro il primo trimestre	» 75
entro il secondo trimestre, oltre le L. 75	» 150
Per il differimento della stampa delle descrizioni e dei disegni	» 20
Per la concessione di un attestato completivo	» 100
Per il ricorso al Ministro per le corporazioni	» 50
Per una domanda di licenza obbligatoria	» 100
Per la trascrizione di un atto di trasferimento o di costituzione di un diritto di garanzia	» 75
Per certificato	» 20
Per estratto dal registro	» 15
Per l'autenticazione di copia di descrizione e disegni	» 25
Per duplicato della copia originale di attestato	» 15

PRIVATIVE PER MODELLI DI UTILITÀ.

Per domanda di modello di utilità	L. 100
Per concessione di modello di utilità	» 300
Per certificato	» 20
Per estratto dal registro	» 15
Per l'autenticazione di copia di descrizione e disegni	» 25
Per duplicato della copia originale di attestato	» 15

PRIVATIVE PER MODELLI O DISEGNI ORNAMENTALI.

Per domanda di modello o disegno	L. 50
Per concessione di un modello o disegno	» 150
Per concessione di una serie di modelli o disegni a norma dell'art. 68	» 300
Per certificato	» 20
Per estratto dal registro	» 15
Per l'autenticazione di copia di modello o disegno	» 25
Per duplicato della copia originale di attestato	» 15

MARCHI DI FABBRICA O DI COMMERCIO.

Per domanda di registrazione di marchio	L. 50
Per la prima registrazione di marchio di fabbrica:	
per una classe	» 100
per ogni classe in più	» 50
Per ogni rinnovazione:	
per una classe	» 100
per ogni classe in più	» 50
Per la registrazione di marchi di commercio per merci anche appartenenti a più classi	» 150
Per domanda di marchio internazionale	» 100
Per domanda di marchio collettivo	» 100
Per la prima registrazione di marchio collettivo	» 250
Per ogni rinnovazione	» 250
Per il ritardo nel rinnovamento della registrazione:	
per il primo trimestre	» 50
per il secondo trimestre, oltre le L. 50	» 100
Per la trascrizione del trasferimento di un marchio	» 50
Per certificato	» 20
Per estratto dal registro	» 20
Per l'autenticazione di marchio	» 20
Per duplicato della copia originale di attestato	» 20

TABELLA *B*.

Atti e documenti soggetti a bollo oltre quelli previsti dalla legge (testo unico) 30 dicembre 1923, n. 3268 e successive modificazioni.

Descrizioni allegate a domande di privativa industriale, di privativa completiva, di privativa per modelli di utilità, di privativa per modelli e disegni ornamentali.

Disegni allegati a domande di privativa industriale, di privativa completiva, di privativa per modelli di utilità, di privativa per modelli e disegni ornamentali.

Attestati di privativa industriale, di privativa completiva, di privativa per modelli di utilità, di privativa per modelli e disegni ornamentali, di registrazione di marchi.

Ricorso al Ministro per le corporazioni.

TABELLA *C*.

Classificazione delle merci.

Prodotti greggi.

Classe 1. Minerali, terre, pietre, asfalto, bitume, marmo, zolfo, combustibili fossili, solidi e liquidi, coke e combustibili agglomerati.

Classe 2. Prodotti vegetali, legname da lavorare e da ardere, carbone vegetale, sughero, fibre vegetali non lavorate, sementi, fiori, piante, resine e gomme allo stato naturale.

Classe 3. Prodotti animali, animali viventi, pelli, peli, crini, lana, seta, penne, avorio, madreperla, corallo, spugne, balena, corno, tartaruga.

Prodotti semilavorati.

Classe 4. Metalli in barre, fogli, lastre, fili, tubi, rottami.

Classe 5. Essenze, oli e grassi non commestibili, saponi per usi industriali, sostanze per lisciviare, imbiancare, nettare e smacchiare, tinture ed appretti.

Classe 6. Cuoi e pelli preparati, caucciù, surrogati e imitazioni del cuoio e della gomma in fogli, fili e tubi.

Classe 7. Prodotti chimici per l'industria, la fotografia, la concia; concimi naturali e artificiali, sostanze chimiche per l'agricoltura.

Macchine, motori, utensili, mezzi di trasporto.

Classe 8. Utensili, macchine utensili per la lavorazione del legno, delle pietre, dei metalli.

Classe 9. Macchine da cucire, da maglieria, da ricamo, da scrivere, macchine calcolatrici.

Classe 10. Macchine, apparecchi e materiali elettrici per la radio fonia e per la televisione.
Classe 11. Macchine e apparecchi diversi e loro parti.
Classe 12. Costruzioni navali ed accessori, costruzioni aeronau tiche, materiale fisso e mobile per ferrovie, tramvie e funicolari.
Classe 13. — Carpenteria, carrozzeria, automobili, velocipedi loro parti, pneumatici, selleria.
Classe 14. Cordami di fibre e crini di ogni specie, cavi metallici, catene, cinghie di trasmissione.
Classe 15. Armi da fuoco da guerra e da caccia, munizioni, esplosivi, polveri, micce, inneschi, fuochi d'artificio.

Costruzioni.

Classe 16. Calce, gesso, cemento, mattoni, tegole, marmo, pietre, legname ed altri materiali da costruzione lavorati o tagliati.
Classe 17. Chincaglierie, ferramenta, serrature, chiodi, viti e bul loni, carte e tele smerigliate, sostanze per pulire metalli, mastici, colle, colori e vernici per le costruzioni.
Classe 18. Apparecchi di riscaldamento e ventilazione, ascensori, montacarichi, elementi per costruzioni metalliche.

Ammobigliamento e arredamento.

Classe 19. Ebanisteria, mobili, tappezzeria, parati in carta e surrogati, effetti letterecci.
Classe 20. Utensili domestici in metallo, legno ed altri materiali per la cucina, per bagno; apparecchi d'illuminazione e riscaldamento: filtri, estintori, coltelleria, strumenti taglienti, armi bianche.
Classe 21. Vetri, cristalli, specchi, porcellane, vasellami vari, ceramiche.
Classe 22. Spazzole, pennelli, scope, stuoie, lavori in paglia e simili.

Filati, tessuti, vestiario.

Classe 23. Filati di lana, di pelo, di crine, di seta, di seta arti ficiale, di juta, di canapa, di lino, di cotone e di altre fibre.
Classe 24. Tessuti di lana, di pelo, di crine, di seta, di seta arti ficiale, di juta, di canapa, di lino, di cotone e di altre fibre.
Classe 25. Tele cerate, oliate, gommate, linoleum, tende, imper meabili ed altri articoli di tali materiali.
Classe 26. Biancheria, vestiti confezionati, cappelli.
Classe 27. Ricami, merletti, nastri, guanti, busti, aghi e spilli, bottoni, penne, fiori artificiali e mercerie diverse.
Classe 28. Calzature di ogni specie, lucidi e grassi per cuoi.
Classe 29. Bastoni, ombrelli, ventagli, valigie, borse, articoli da viaggio.

Prodotti voluttuari e di toletta.

Classe 30. Gioielleria, oreficeria, lavori ornamentali in metallo e altri materiali, perle e pietre preziose naturali ed artificiali.
Classe 31. Profumeria, cosmetici, dentifrici, saponi, pettini ed altri articoli di toletta.
Classe 32. Tabacco, carta per sigarette, articoli per fumatori, sigari e sigarette, fiammiferi e accendi fuoco.
Classe 33. Giocattoli, giuochi, carte da giuoco, articoli di pesca, di caccia e di sport.

Alimentazione.

Classe 34. Carni, pesci, pollami, uova, cacciagione, freschi, salati o conservati.
Classe 35 Latte, burro, formaggi ed altri latticini; grassi ed oli commestibili; sale, aceto, salse, conserva di pomidoro.
Classe 36. Legumi e frutti freschi, secchi, in conserva.
Classe 37. Pasticceria, confetture, dolci, caramelle, biscotti, marmellate, zucchero, miele, cacao, cioccolato, tè, caffè e surrogati, droghe e derrate coloniali.
Classe 38. Pane, paste alimentari, farine, riso.
Classe 39. Vini, birra, acquavite, alcool, liquori e bevande alcoo liche diverse.
Classe 40 Acque minerali e gassose, sciroppi ed altre bevande non alcooliche.

Insegnamenti, scienze, diverse.

Classe 41. Colori ed accessori per la pittura; materiale per modellare; strumenti e materiali per disegno
Classe 42. Stampe, carta, cartone; libri, articoli per ufficio; inchiostri da scrivere, da stampa e per timbri; legature, articoli di pubblicità.
Classe 43. Oggetti d'ornamento scolpiti, dipinti; incisioni, litografie, fotografie, caratteri da stampa.
Classe 44. Materiali didattici, modelli, carte geografiche e murali in genere, mobili scolastici, attrezzi di ginnastica.
Classe 45. Strumenti per le scienze, l'ottica, la fotografia, strumenti di misura, pesi, bilance, orologerie, fonografi, grammofoni e apparecchi cinematografici.
Classe 46. Strumenti ed apparecchi di chirurgia, di medicina, di farmacia, di ortopedia.
Classe 47. Strumenti musicali di ogni specie.
Classe 48. Prodotti chimici, medicinali, prodotti farmaceutici, prodotti igienici, disinfettanti, prodotti veterinari.
Classe 49. Prodotti diversi non specificati nelle altre classi.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Capo del Governo, Ministro per le corporazioni:
MUSSOLINI.

REGIO DECRETO 28 giugno 1934, n. 1603.
Erezione in ente morale dell'Opera pia « Don Felice Chiavola » con sede in Ragusa.

N. 1603. R. decreto 28 giugno 1934, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, l'Opera pia « Don Felice Chiavola », in Ragusa (località Ibla), per contribuire al mantenimento di chierici poveri nel Seminario arcivescovile di Ragusa, viene eretta in ente morale con amministrazione provvisoria, con riserva di approvare, mediante successivo decreto, lo statuto organico pel governo di detta Opera pia.

Visto, *il Guardasigilli:* DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti addì 1° ottobre 1934 - Anno XII

REGIO DECRETO 12 luglio 1934, n. 1604.
Erezione in ente morale dell'Opera pia « Ospedale civico » con sede in Ramacca.

N. 1604. R. decreto 12 luglio 1934, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, l'Opera pia « Ospedale civico » con sede in Ramacca (provincia di Catania) viene eretta in ente morale sotto l'amministrazione della Congregazione di carità del luogo e ne è approvato, con modificazioni, lo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli:* DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° ottobre 1934 - Anno XII

REGIO DECRETO 23 agosto 1934, n. 1605.
Riconoscimento della personalità giuridica del Convento di Gesù e Maria degli Agostiniani Scalzi, in Roma.

N. 1605. R. decreto 23 agosto 1934, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato. Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica del Convento di Gesù e Maria degli Agostiniani Scalzi al corso Umberto I, n. 45, in Roma.

Visto, *il Guardasigilli:* DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 settembre 1934 - Anno XII

REGIO DECRETO 30 agosto 1934, n. 1606.
Riconoscimento della personalità giuridica della provincia di S. Giovan Giuseppe della Croce dei Frati Minori, con sede in Napoli.

N. 1606. R. decreto 30 agosto 1934, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Provincia di S. Giovan Giuseppe della Croce

dei Frati Minori, con sede in Napoli al corso Vittorio Emanuele, e viene autorizzato il trasferimento a favore della Provincia anzidetta di immobili in suo possesso da epoca anteriore al Concordato con la Santa Sede ed attualmente intestati a terzi.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 ottobre 1934 - Anno XII

ORDINANZA MINISTERIALE 8 ottobre 1934.

Esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio delle professioni di medico-chirurgo, chimico, farmacista, ingegnere, architetto, agronomo, veterinario, perito forestale, della professione in materia di economia e commercio, e per l'abilitazione nelle discipline statistiche.

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con R. decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il R. decreto-legge 24 marzo 1930, n. 436;
Veduti i decreti 13 febbraio 1931 e 22 agosto 1933 del Capo del Governo, concernenti gli esami di abilitazione nelle discipline statistiche;
Veduto il regolamento per gli esami di Stato di abilitazione all'esercizio professionale, approvato con R. decreto 14 ottobre 1932, n. 1366;

Ordina:

Art. 1.

È indetta per il mese di novembre 1934 la sessione annuale degli esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni di medico-chirurgo, chimico, farmacista, ingegnere, architetto, agronomo, veterinario, perito forestale, della professione in materia di economia e commercio, e di abilitazione nelle discipline statistiche.

Art. 2.

Sono sedi di esami di Stato le Università e gli Istituti superiori indicati nella tabella annessa alla presente ordinanza.

Ciascuna Università o Istituto superiore è sede di esami per l'abilitazione all'esercizio della professione o delle professioni indicate nella tabella anzidetta, e, per quanto riguarda gli esami di abilitazione all'esercizio della professione d'ingegnere, limitatamente ai rami di ingegneria indicati per ciascun Istituto nella tabella medesima.

Art. 3.

I candidati agli esami di Stato possono scegliere la sede di esame tra quelle indicate nella tabella annessa alla presente ordinanza, salvo le limitazioni di cui all'art. 5, e fermo restando che, in nessun caso possono presentarsi agli esami in quelle sedi nelle quali siano stati iscritti nell'ultimo biennio o vi abbiano conseguito la laurea o il diploma che è titolo di ammissione agli esami medesimi. È fatta eccezione pei candidati agli esami di abilitazione all'esercizio della professione di perito forestale, che debbono sostenere gli esami stessi presso il Regio istituto superiore agrario e forestale di Firenze.

Art. 4.

I candidati agli esami di Stato devono presentare la domanda di ammissione non oltre il 15 novembre 1934-XIII alla segreteria dell'Università o dell'Istituto superiore ove intendano sostenere gli esami.

La domanda deve essere redatta e documentata in conformità dell'art. 6 del R. decreto 14 ottobre 1932, n. 1366 (salvo il disposto dell'art. 76 del decreto stesso), e dell'art. 5 del decreto 13 febbraio 1931 del Capo del Governo, modificato dall'art. 3 del decreto 22 agosto 1933.

Possono essere accettate domande non corredate dal titolo originale o certificato di laurea o diploma, che però il candidato deve produrre prima dell'inizio della sessione (fissato nel successivo art. 7) per essere ammesso a sostenere le prove. In tal caso, all'atto della presentazione della domanda, il candidato deve dichiarare per iscritto che non si trova nelle condizioni d'incompatibilità previste dall'art. 4, comma primo, del R. decreto 14 ottobre 1932, n. 1366.

Salvo l'eccezione di cui al comma precedente, le domande non completamente documentate non possono in alcun caso venir prese in considerazione. Comunque, ai fini dell'assegnazione della sede, di cui all'art. 5, sarà data la preferenza alle domande corredate del titolo accademico.

Art. 5.

Nella tabella annessa alla presente ordinanza è indicato il numero massimo dei candidati che possono sostenere gli esami di Stato in ciascuna sede.

Le segreterie delle Università e Istituti superiori sedi di esami di Stato ricevono le domande che sono presentate dai candidati, anche in eccedenza del numero massimo indicato per ciascuna sede.

Il giorno successivo a quello di scadenza del termine, di cui all'art. 4 della presente ordinanza, le segreterie delle Università e degli Istituti superiori sedi di esami di Stato comunicano telegraficamente al Ministero il numero totale dei candidati che presentarono la completa documentazione (salvo l'eccezione di cui al penultimo comma dell'art. 4) facendo presente, per gli eventuali eccedenti, le incompatibilità per altre sedi. Per gli esami di abilitazione all'esercizio della professione d'ingegnere, la segnalazione dei candidati eccedenti deve specificare il ramo d'ingegneria prescelto (civile, industriale, navale, aeronautico, minerario).

Il Ministero, tenuto conto delle informazioni ricevute, provvede alla ripartizione dei candidati, che in ciascuna sede eccedono il numero prescritto, tra la sedi nelle quali si sono presentati candidati in numero inferiore a quello massimo, e per cui non risultino incompatibilità, e ne informa le segreterie delle Università e degli Istituti superiori interessati, che debbono con la massima sollecitudine trasmettere le domande dei candidati in soprannumero alle sedi indicate dal Ministero e darne immediata comunicazione agli interessati.

Art. 6.

La prova scritta degli esami di abilitazione nelle discipline statistiche consisterà nello svolgimento di un argomento di statistica demografica.

Art. 7.

Gli esami di Stato hanno inizio in tutte le sedi il giorno 30 novembre 1934-XIII e si svolgono secondo l'ordine stabilito per le singole sedi dai presidenti delle Commissioni esaminatrici e reso noto con avvisi affissi nell'albo dell'Università o Istituto superiore sede di esame.

Roma, addì 8 ottobre 1934 - Anno XII

Il Ministro: ERCOLE.

Tabella delle RR. Università e dei RR. Istituti superiori nei quali si svolgeranno gli esami di abilitazione all'esercizio professionale nella sessione dell'anno 1934

Per la professione di medico-chirurgo	Numero massimo di candidati
R. Università Bologna	200
R. Università Cagliari	100
R. Università Catania	150
R. Università Firenze	200
R. Università Napoli	200
R. Università Palermo	200
R. Università Parma	150
R. Università Pavia	200
R. Università Perugia	150
R. Università Torino	200

Per la professione di chimico	Numero massimo di candidati
R. Università Bologna	60
R. Università Firenze	60
R. Università Padova	60
R. Università Palermo	60
R. Università Pavia	50
R. Università Pisa	50
R. Università Roma	70
R. Università Torino	70

Per la professione di architetto	Numero massimo di candidati
R. Istituto sup. d'ingegneria Milano	35
R. Istituto sup. d'architettura Napoli	35
R. Istituto sup. d'architettura Roma	35

Per la professione di farmacista	Numero massimo di candidati
R. Università Firenze	100
R. Università Genova	100
R. Università Napoli	100
R. Università Padova	100
R. Università Parma	100
R. Università Pavia	100
R. Università Siena	50
R. Università Torino	100

Per la professione di perito forestale	Numero massimo di candidati
R. Istituto superiore agrario e forestale Firenze	—

Per la professione di ingegnere		Numero massimo di candidati
R. Istituto sup. d'ingegneria Bologna	Costruzioni edili; costruzioni di ponti, strade e ferrovie; costruzioni idrauliche, fluviali e marittime, regolazione ed utilizzazione delle acque.	100
R. Istituto sup. d'ingegneria Genova	Costruzioni edili; costruzioni di ponti, strade e ferrovie; costruzioni idrauliche, fluviali e marittime, regolazione ed utilizzazione delle acque; impianti di industrie elettrotecniche; impianti di industrie meccaniche; impianti di industrie chimiche; impianti di industrie chimico-agrarie; architettura e costruzione navale; costruzioni navali e meccaniche.	100
R. Istituto sup. d'ingegneria Milano	Costruzioni edili; costruzioni di ponti, strade e ferrovie; costruzioni idrauliche, fluviali e marittime, regolazione ed utilizzazione delle acque; impianti di industrie elettrotecniche; impianti di industrie meccaniche; impianti di industrie chimiche; impianti di industrie chimico-agrarie; miniere e metallurgia.	180
R. Istituto sup. d'ingegneria Napoli	Costruzioni edili; costruzioni di ponti, strade e ferrovie; costruzioni idrauliche, fluviali e marittime, regolazione ed utilizzazione delle acque; impianti di industrie elettrotecniche; impianti di industrie meccaniche; impianti di industrie chimiche; impianti di industrie chimico-agrarie; architettura e costruzione navale; costruzioni navali e meccaniche.	180
R. Istituto sup. d'ingegneria Padova	Costruzioni edili; costruzioni di ponti, strade e ferrovie; costruzioni idrauliche, fluviali e marittime, regolazione ed utilizzazione delle acque; impianti di industrie elettrotecniche; impianti di industrie meccaniche; impianti di industrie chimiche; impianti di industrie chimico-agrarie.	150
R. Istituto sup. d'ingegneria Palermo	Costruzioni edili; costruzioni di ponti, strade e ferrovie; costruzioni idrauliche, fluviali e marittime, regolazione ed utilizzazione delle acque; impianti di industrie elettrotecniche; impianti di industrie meccaniche; impianti di industrie chimico-agrarie.	100
R. Istituto sup. d'ingegneria Pisa	Costruzioni edili; costruzioni di ponti, strade e ferrovie; costruzioni idrauliche, fluviali e marittime, regolazione ed utilizzazione delle acque.	80
R. Istituto sup. d'ingegneria Roma	Costruzioni edili; costruzioni di ponti, strade e ferrovie; costruzioni idrauliche, fluviali e marittime, regolazione ed utilizzazione delle acque; impianti di industrie elettrotecniche; impianti di industrie meccaniche; miniere e metallurgia; costruzioni aeronautiche.	180
R. Istituto sup. d'ingegneria Torino	Costruzioni edili; costruzioni di ponti, strade e ferrovie; costruzioni idrauliche, fluviali e marittime, regolazione ed utilizzazione delle acque; impianti di industrie elettrotecniche; impianti di industrie meccaniche; impianti di industrie chimiche; impianti di industrie chimico-agrarie; miniere e metallurgia; costruzioni aeronautiche.	180

Per la professione di agronomo	Numero massimo di candidati
R. Istituto superiore agrario Bologna	60
R. Istituto superiore agrario Firenze	60
R. Istituto superiore agrario Portici	60

Per la professione in materia di economia e commercio	Numero massimo di candidati
R. Istituto superiore di scienze econom. e commerciali Genova	150
R. Istituto superiore di scienze econom. e commerciali Napoli	150
R. Istituto superiore di scienze econom. e commerciali Roma	150
R. Istituto superiore di scienze econom. e commerciali Venezia	150

Per la professione di veterinario	Numero massimo di candidati
R. Istituto sup. di med. veterinaria Messina	60
R. Istituto sup. di med. veterinaria Pisa	60
R. Istituto sup. di med. veterinaria Torino	60

Per l'abilitazione nelle discipline statistiche	Numero massimo di candidati
R. Istituto superiore di scienze econom. e commerciali Bari	100
R. Università Milano	100
R. Università Palermo	100
R. Università Roma	100

(9863)

DECRETI PREFETTIZI:

Riduzione di cognomi nella forma italiana.

N. 1436 C.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Casalaz » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Casalaz Giuseppe, figlio del fu Stefano e della fu Marina Sellar, nato a Novacco (Montona) il 22 maggio 1858 e abitante a Novacco, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Casali ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Jugovaz Mattea fu Pietro e fu Caterina Jugovaz, nata a Novacco l'11 aprile 1862.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 16 settembre 1931 - Anno IX

p. *Il prefetto*: SERRA.

(7375)

N. 1435 C.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Casalaz » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Casalaz Giuseppe, figlio di Lorenzo e di Caterina Marussich, nato a Novacco (Montona) il 15 marzo 1904 e abitante a Novacco, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Casali ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Sellar Maria di Pietro e di Sincich Giovanna, nata a Novacco il 25 marzo 1910 ed ai figli, nati a Novacco: Severino, il 30 settembre 1928; Giuseppe, il 26 novembre 1929.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 16 settembre 1931 - Anno IX

p. *Il prefetto*: SERRA.

(7376)

N. 1294 C.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Chialich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Chialich Antonio, figlio del fu Lorenzo e della fu Agata Mihalevich, nato a Marzana (Dignano) il 12 gennaio 1884 e abitante a Marzana n. 4, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Chiali ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Dovolich Anna di Martino e di Radolovich Giovanna, nata a Marzana il 26 luglio 1898 ed ai figli, nati a Marzana: Romano, il 7 agosto 1919; Giovanni, il 1° aprile 1923; Raffaele, il 25 febbraio 1925; Pietro Giona, il 15 maggio 1927.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 14 luglio 1931 - Anno IX

Il prefetto: FOSCHI.

(7377)

N. 1298 C.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Chialich » è di origine italiana e che in forza dell'art. di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Chialich Giovanni, figlio del fu Giovanni e della fu Silian Giovanna, nato a Marzana (Dignano) l'8 ottobre 1901 e abitante a Marzana n. 186, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Chiali ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche la moglie Lucassich Eufemia di Giovanni e di Zuccon Maria, nata a Marzana il 10 gennaio 1908 ed ai figli, nati a Marzana: Carlo, il 2 settembre 1926; Maria, il 4 dicembre 1928.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 24 settembre 1931 - Anno IX

Il prefetto: FOSCHI.

(7378)

N. 1431 C.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Casalaz » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Casalaz Antonio, figlio di Giuseppe e di Mattea Jugovaz, nato a Novacco (Montona) il 26 gennaio 1888 e abitante a Novacco, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Casali ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Ivetaz Maria di Antonio e di Sardoz Paola, nata a Novacco il 16 ottobre 1890 ed ai figli, nati a Novacco: Giuseppe, il 9 febbraio 1913; Giuseppina, il 9 febbraio 1914; Stefano, il 1° settembre 1919; Anna, il 15 ottobre 1924.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 16 settembre 1931 - Anno IX

p. *Il prefetto*: SERRA.

(7379)

N. 1444 C.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Contich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Contich Giovanni, figlio del fu Angelo e di Anna Petretich, nato a Novacco (Montona) il 30 settembre 1911 e abitante a Novacco, è restituito, a tutti gli effetti di legge nella forma italiana di « Conti ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alle sorelle, nate a Novacco: Giuseppina, il 25 settembre 1908; Rosa, l'8 gennaio 1915.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 16 settembre 1931 - Anno IX

p. *Il prefetto*: SERRA.

(7380)

N. 1299 C.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Chialich » è di origine italiana e che in forza dell'art. di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Chialich Giuseppe, figlio di Antonio e di Banovich Lucia, nato a Marzana (Dignano) il 17 marzo 1890 e abitante a Marzana n. 189, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Chiali ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Trevisan Andreana fu Carlo e di Mihalovich Caterina, nata a Pola il 20 ottobre 1891 ed ai figli, nati a Marzana: Maria, il 14 agosto 1921; Giuseppe, il 12 marzo 1923; Antonio, il 10 febbraio 1926.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 14 settembre 1931 - Anno IX

Il prefetto: FOSCHI.

(7381)

N. 1300 C.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Chialich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Chialich Gregorio, figlio di fu Gregorio e della fu Silian Maria, nato a Marzana (Dignano), il 4 gennaio 1888 e abitante a Marzana n. 187, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Chiali ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Buich Caterina di Antonio e di Cerlenizza Maria, nata a Marzana, il 18 aprile 1892.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 12 settembre 1931 - Anno IX.

Il prefetto: Foschi.

(7382)

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

MINISTERO DELLE FINANZE

S. E. il Ministro per le finanze, in data 8 ottobre 1934-XII, ha presentato alla Presidenza della Camera dei deputati il disegno di legge, concernente la conversione in legge del R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1229, che autorizza l'assunzione di impegni per la complessiva somma di L. 1.200.000.000, negli esercizi 1934-35 e seguenti, per il rinnovamento del materiale aeronautico e per la ricostituzione delle scorte.

(9869)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE
DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di ricevuta di titoli del Debito pubblico.

(1ª *pubblicazione*). Elenco n. 48.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento della sottoindicata ricevuta relativa a titoli di debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 121 — Data: 23 gennaio 1934 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Chieti — Intestazione della ricevuta: Castellini Nicola fu Beniamino per conto degli eredi Mosca Michele — Titoli del Debito pubblico: nominativi 3 — Rendita L. 550, consolidato 5 per cento, con decorrenza 1° gennaio 1934.

Ai termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 6 ottobre 1934 - Anno XII

Il direttore generale: Ciarrocca.

(9857)

MINISTERO DELLE FINANZE
DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIV. I - PORTAFOGLIO

N. 211.

Media dei cambi e delle rendite

del 10 ottobre 1934 - Anno XII

Stati Uniti America (Dollaro)	11.65
Inghilterra (Sterlina)	57.35
Francia (Franco)	77.15
Svizzera (Franco)	381.75
Albania (Franco)	—
Argentina (Peso oro)	—
Id. (Peso carta)	3.10
Austria (Shilling)	—
Belgio (Belga)	2.742
Brasile (Milreis)	—
Bulgaria (Leva)	—
Canadà (Dollaro)	11.92
Cecoslovacchia (Corona)	48.92
Cile (Peso)	—
Danimarca (Corona)	2.58
Egitto (Lira egiziana)	—
Germania (Reichsmark)	4.6577
Grecia (Dracma)	—
Jugoslavia (Dinaro)	—
Norvegia (Corona)	2.90
Olanda (Fiorino)	7.945
Polonia (Zloty)	221 —
Rumenia (Leu)	—
Spagna (Peseta)	159.87
Svezia (Corona)	2.96
Turchia (Lira turca)	—
Ungheria (Pengo)	—
U. R. S. S. (Cervonetz)	—
Uruguay (Peso)	—
Rendite 3,50 % (1906)	88.05
Id. 3,50 % (1902)	86.825
Id. 3 % lordo	66.10
Prestito Conversione 3,50 %	88.125
Buoni novennali. Scadenza 1934	100.05
Id. id. id. 1940	106.05
Id. id. id. 1941	106.15
Id. id. id. 1943	101.575
Obbligazioni Venezie 3,50 %	95.05

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di ricevuta di titoli del Debito pubblico.

(3ª *pubblicazione*). Elenco n. 37.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento della sottoindicata ricevuta relativa a titoli di debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 4266 — Data: 7 maggio 1930 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio Ricevitoria Debito Pubblico — Intestazione: Alippi Carlo — Titoli del Debito pubblico: nominativi 2 — Ammontare della rendita: L. 105 consolidato 5 per cento con decorrenza 1° luglio 1929.

Ai termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 15 settembre 1934 - Anno XII

Il direttore generale: CIARROCCA.

(9681)

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Concessione di exequatur.

In data 26 settembre 1934-XII è stato rilasciato l'exequatur al signor Domenico Forcioli, agente consolare di Francia a Fiume.

(9856)

CONSORZIO DI CREDITO PER LE OPERE PUBBLICHE

Preavviso riguardante l'abbruciamento di titoli, nonchè la estrazione di obbligazioni 6 % di credito comunale, serie speciale, « Città di Torino », « Città di Trieste », « Città di Venezia » e « Città di Catania ».

Si notifica che il 2 novembre 1934-XIII, incominciando alle ore 9, si procederà, presso la sede del Consorzio, via Vittorio Veneto, n. 89, alle seguenti operazioni:

a) *In ordine alle obbligazioni* 6 *per cento di credito comunale - Serie speciale « Città di Torino »*:

1. Abbruciamento dei titoli al portatore sorteggiati nelle precedenti estrazioni, e rimborsati dal 1° ottobre 1933 al 31 agosto 1934.

2. Estrazione a sorte di titoli rappresentanti obbligazioni 6 per cento di credito comunale - Serie speciale « Città di Torino » e cioè:

1ª Tranche:
Estrazione a sorte di:
n. 89 titoli da 1 obbligazione;
n. 169 titoli da 5 obbligazioni;
n. 177 titoli da 10 obbligazioni,
e così in totale n. 2704 obbligazioni per un capitale nominale di L. 1.352.000.

2ª Tranche:
Estrazione a sorte di:
n. 39 titoli da 1 obbligazione;
n. 179 titoli da 5 obbligazioni;
n. 177 titoli da 10 obbligazioni,
e così in totale n. 2704 obbligazioni per un capitale nominale di L. 1.352.000.

3ª Tranche:
Estrazione a sorte di:
n. 158 titoli da 5 obbligazioni;
n. 96 titoli da 10 obbligazioni,
e così in totale n. 1750 obbligazioni per un capitale nominale di L. 875.000.

4ª Tranche:
Estrazione a sorte di:
n. 14 titoli da 1 obbligazione;
n. 71 titoli da 5 obbligazioni;
n. 104 titoli da 10 obbligazioni,
e così in totale n. 1409 obbligazioni per un capitale nominale di L. 704.500.

5ª Tranche:
Estrazione a sorte di:
n. 71 titoli da 1 obbligazione;
n. 83 titoli da 5 obbligazioni;
n. 84 titoli da 10 obbligazioni,
e così in totale n. 1326 obbligazioni per un capitale nominale di L. 663.000.

b) *In ordine alle obbligazioni* 6 *per cento di credito comunale - Serie speciale « Città di Trieste »*:

1. Abbruciamento dei titoli al portatore sorteggiati nelle precedenti estrazioni e rimborsati dal 1° ottobre 1933 al 31 agosto 1934.

2. Estrazione a sorte di titoli rappresentanti obbligazioni 6 per cento di credito comunale - Serie speciale « Città di Trieste » e cioè:

1ª Tranche:
Estrazione a sorte di:
n. 71 titoli da 1 obbligazione;
n. 33 titoli da 5 obbligazioni;
n. 24 titoli da 10 obbligazioni;
n. 8 titoli da 25 obbligazioni,
e così in totale n. 676 obbligazioni per un capitale nominale di L. 338.000.

2ª Tranche:
Estrazione a sorte di:
n. 16 titoli da 1 obbligazione;
n. 7 titoli da 5 obbligazioni;
n. 6 titoli da 10 obbligazioni;
n. 21 titoli da 25 obbligazioni,
e così in totale n. 636 obbligazioni per un capitale nominale di L. 318.000.

3ª Tranche:
Estrazione a sorte di:
n. 5 titoli da 5 obbligazioni;
n. 57 titoli da 10 obbligazioni,
e così in totale n. 595 obbligazioni per un capitale nominale di L. 297.500.

c) *In ordine alle pubblicazioni* 6 *per cento di credito comunale - Serie speciale « Città di Venezia »*.

1. Abbruciamento dei titoli al portatore sorteggiati nelle precedenti estrazioni e rimborsati dal 1° settembre 1933 al 31 agosto 1934-XII.

2. Estrazione a sorte di titoli rappresentanti obbligazioni 6 per cento di credito comunale, Serie speciale « Città di Venezia » della 1ª tranche, e cioè n. 85 titoli da dieci obbligazioni rappresentanti n. 850 obbligazioni per un capitale nominale di L. 425.000.

3. Estrazione a sorte di titoli rappresentanti obbligazioni 6 per cento di credito comunale, Serie speciale « Città di Venezia » della 2ª tranche, e cioè: n. 79 titoli da 10 obbligazioni rappresentanti n. 790 obbligazioni per un capitale nominale di L. 395.000.

d) *In ordine alle obbligazioni* 6 *per cento di credito comunale - Serie speciale « Città di Catania »*.

1. Abbruciamento di titoli al portatore sorteggiati nelle precedenti estrazioni e rimborsati dal 1° settembre 1933 al 31 agosto 1934.

2. Estrazione a sorte di titoli rappresentanti obbligazioni 6 per cento di credito comunale, Serie speciale « Città di Catania » della 1ª tranche, e cioè: n. 20 titoli da dieci obbligazioni, rappresentanti n. 200 obbligazioni per un capitale nominale di L. 100.000.

3. Estrazione a sorte di titoli rappresentanti obbligazioni 6 per cento di credito comunale, Serie speciale « Città di Catania » della 2ª tranche, e cioè: n. 20 titoli da dieci obbligazioni, rappresentanti n. 200 obbligazioni per un capitale nominale di L. 100.000.

4. Estrazione a sorte di titoli rappresentanti obbligazioni 6 per cento di credito comunale, Serie speciale « Città di Catania » della 3ª tranche, e cioè: n. 31 titoli da dieci obbligazioni, rappresentanti n. 310 obbligazioni per un capitale nominale di L. 155.000.

Alle suddette operazioni potrà assistere il pubblico.

Con successiva notificazione saranno pubblicati i numeri dei titoli sorteggiati.

Roma, addì 1° ottobre 1934 - Anno XII

Il presidente: A. BENEDUCE.

(9870)

BANCA

Capitale nominale L. 500.000.000

Situazione al 20

ATTIVO.				DIFFERENZE con la situazione al 10 sett. 1934-XII (migliaia di lire)
Oro in cassa . . . . L.		6.268.772.961,42	—	59.160
Altre valute auree:				
Crediti su l'estero . . . . L.	26.302.955,42		—	4.592
Buoni del tesoro e biglietti di banca di Stati esteri »	158.641,31		+	85
		26.461.596,73	—	4.507
Riserva totale . . . . L.		6.295.234.558,15	—	63.667
Oro depositato all'estero dovuto dallo Stato . . . . »		1.772.798.105 —		—
Cassa . . . . »		295.729.687,75	—	694
Portafoglio su piazze italiane . . . . »		3.250.182.127,74	—	8.500
Effetti ricevuti per l'incasso . . . . »		3.603.590,95	—	186
Anticipazioni: su titoli dello Stato, titoli garantiti dallo Stato e cartelle fondiarie L.	1.227.355.964,28		—	42.685
Anticipazioni: su sete e bozzoli »	37.731,95			—
		1.227.393.696,23	—	42.685
Titoli dello Stato e garantiti dallo Stato di proprietà della Banca L.		1.387.621.298,47	+	489
Conti correnti attivi nel Regno				
prorogati pagamenti alle stanze di compensazione . . . L.	31.061.775,65		+	3.157
altri . . . . »	41.707.625,43		—	1.014
		72.769.401,08	+	2.143
Azionisti a saldo azioni . . . . L.		200.000.000 —		—
Immobili per gli uffici . . . . »		163.517.678,20	+	180
Istituto per la ricostruzione industriale Sezione smobilizzi industriali . . . »		1.073.855.078,70		—
Partite varie:				
Fondo di dotazione del Credito fondiario L.	30.000.000 —			—
Impiego della riserva straordinaria patrimoniale . »	32.485.000 —			—
Impiego della riserva speciale di proprietà degli azionisti . »	141.440.308,50			—
Impiego fondo pensioni . . . . »	254.755.607,43			—
Debitori diversi . . . . »	493.040.339,26		—	45.147
		951.721.255,19	—	45.147
Spese . . . . L.		103.342.749,64	+	650
L.		16.797.769.227,10		
Depositi in titoli e valori diversi . . . . »		30.831.242.493,19	—	1.419.471
L.		47.629.011.720,29		
Partite ammortizzate nei passati esercizi . . . . »		393.593.548,21	—	241
TOTALE GENERALE . . . . L.		48.022.605.268,50		

Saggio normale dello sconto 3 % (dall'11 dicembre 1933-XII).

p. *Il Governatore*: TROISE.

(3887)

D'ITALIA

Versato L. 300 000 000

settembre 1934 (XII)

PASSIVO.

			DIFFERENZE con la situazione al 10 sett. 1934-XII (migliaia di lire)
Circolazione dei biglietti . . . L.		12.986.047.150 —	— 143.087
Vaglia cambiari e assegni della Banca . . . »		273.689.459, 31	— 9.849
Depositi in conto corrente . . . »		738.551.277, 72	+ 44.176
Conto corrente del Regio tesoro . . . »		300.000.000 —	—
Totale partite da coprire . . . L.		14.298.287.887, 03	— 108.760
Capitale . . . L.		500.000.000 —	—
Massa di rispetto . . . »		100.000.000 —	—
Riserva straordinaria patrimoniale . . . »		32.500.000 —	—
Conti correnti vincolati . . . »		56.182.870 —	+ 6.183
Conto corrente del Regio tesoro, vincolato . . . »		899.924.901, 14	— 78.680
Cassa Autonoma d'Ammortamento del Debito Pubbl interno conto corrente . »		11.412.683, 79	+ 1
Partite varie:			
Riserva speciale di proprietà degli azionisti . L.	141.795.744, 18		—
Fondo speciale azionisti investito in immobili per gli uffici . »	46.000.000 —		—
Creditori diversi . . . »	525.721.376, 87		+ 22.928
		713.517.121, 05	+ 22.928
Rendite del corrente esercizio . . . L.		185.943.764, 09	+ 911
Utili netti dell'esercizio precedente . . . »		—	—
L.		16.797.769.227, 10	
Depositanti . . . »		30.831.242.493, 19	— 1.419.471
L.		47.629.011.720, 29	
Partite ammortizzate nei passati esercizi . . . »		393.593.548, 21	— 241
TOTALE GENERALE . . . L.		48.022.605.268, 50	

Rapporto della riserva ai biglietti in circolazione ed a ogni altro impegno a vista 44, 03 %

Rapporto dell'oro ai biglietti in circolazione . . . 48, 27 %

Ragioneria Generale - Il S. Capo Servizio: G. PIERINI.

CONCORSI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

DIREZIONE GENERALE DELL'AGRICOLTURA.

Concorso per il posto di direttore della Cattedra ambulante di agricoltura per la provincia di Littoria.

Con le norme stabilite dal R. decreto 6 dicembre 1928, n. 3433, modificate dal R. decreto 26 giugno 1930, n. 1074, e dal R. decreto 18 giugno 1931, n. 1158, è aperto il concorso per titoli e per esami, al posto di direttore della Cattedra ambulante di agricoltura di Littoria con lo stipendio iniziale di L. 20.000 annue al netto delle riduzioni di cui ai Regi decreti-legge 20 novembre 1930, n. 1491, e 14 aprile 1934, n. 561, nonchè al lordo delle ritenute per ricchezza mobile, imposta complementare e per trattamento di quiescenza, aumentabile a norma dell'art. 53 del R. decreto 6 dicembre 1928, n. 3433, e pagabile in mensilità posticipate.

Gli esami saranno tenuti in luogo ed epoca da stabilire dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste (Direzione generale dell'agricoltura), e consisteranno nella prova di una pubblica conferenza e in una prova pratica.

Al concorso possono essere ammessi coloro i quali siano in possesso dei requisiti di cui all'art. 22 del R. decreto 6 dicembre 1928, n. 3433, e alla data del presente bando, siano laureati in scienze agrarie, abbiano compiuto il 25° anno di età e si trovino in attività di servizio, da non meno di tre anni, presso una Cattedra, quali reggenti di sezione o assistenti di ruolo, o nei servizi tecnici coloniali, ricomprendovi un ufficio tecnico. Tale triennio può risultare anche di più periodi staccati, purchè il concorrente si trovi in attività di servizio alla data predetta.

L'ammissione al concorso può essere negata con decreto, non motivato ed insindacabile, del Ministro per l'agricoltura e le foreste.

I concorrenti debbono far pervenire al Ministero dell'agricoltura e delle foreste (Direzione generale dell'agricoltura), entro il 30 novembre 1934-XIII, la domanda di ammissione al concorso in carta da bollo da L. 5.

Alla domanda, che deve contenere l'indicazione del cognome, nome e paternità del concorrente, e quella del domicilio, a cui debbono essere indirizzate le eventuali comunicazioni, saranno allegati i seguenti documenti:

a) certificato o atto di nascita o estratto dell'atto stesso, legalizzato dalla competente autorità giudiziaria;

b) stato di servizio militare o foglio di congedo, oppure certificato dell'esito di leva debitamente vistato dalla Commissione provinciale di leva per coloro che, avendo concorso alla leva, non siano stati arruolati;

c) diploma di laurea in scienze agrarie, in originale oppure in copia, rilasciata da un pubblico notaio e legalizzata, ove sia destinata fuori del distretto notarile, dall'autorità giudiziaria competente, o certificato debitamente rilasciato dalla segreteria dell'Istituto ove il candidato ha conseguita la laurea; e certificato dei punti riportati negli esami speciali ed in quelli di laurea;

d) certificato della Direzione della Cattedra ambulante di agricoltura, della Direzione dei servizi tecnici agricoli coloniali, vistato dal presidente della Cattedra o dall'autorità competente dei predetti servizi, da cui risulti il prescritto servizio del concorrente;

e) riassunto cronologico della carriera percorsa, degli uffici coperti e dell'attività in genere spiegata dal concorrente, nel campo agrario;

f) elenco riassuntivo, in doppio esemplare, dei documenti inviati a corredo della domanda;

g) certificato rilasciato dal segretario federale del P.N.F. della provincia in cui ha domicilio il concorrente, attestante la di lui iscrizione al Partito.

Ai documenti sopra elencati i concorrenti possono unire tutti gli altri titoli e le pubblicazioni che ritengano opportuno presentare nel proprio interesse.

Non sarà tenuto conto delle domande dei concorrenti che facessero riferimento a documenti presentati ad altre Amministrazioni nè di quelle che pervenissero dopo la data di chiusura del concorso, anche se presentate in tempo utile agli uffici postali e ferroviari. Non saranno accettati, dopo la data predetta, documenti o pubblicazioni o parte di essi.

Le pubblicazioni non stampate non saranno prese in considerazione.

Coloro che già hanno presentato domanda, corredata dei prescritti documenti e di titoli, per partecipare al concorso per direttore della Cattedra ambulante di agricoltura di Reggio Calabria potranno limitarsi a far pervenire la domanda di ammissione, redatta sulla prescritta carta da bollo nella quale sarà fatto riferimento ai documenti ed ai titoli presentati precedentemente. Alla domanda stessa dovrà essere allegato l'elenco dei documenti e dei titoli in duplice copia.

Con avvisi personali i concorrenti ammessi saranno avvertiti dell'epoca fissata per le prove di esami.

A parità di merito saranno tenute presenti le preferenze stabilite dall'art. 21 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, modificato dall'art. 1 del R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176.

Coloro che hanno diritto alle preferenze di cui ai citati articoli dovranno produrre i documenti relativi. Ai fini del godimento di dette preferenze gli iscritti ai Fasci di combattimento dovranno esibire il certificato rilasciato personalmente dal segretario federale, redatto su carta legale, con l'indicazione della data d'iscrizione, con l'attestazione della continuità ed ininterruzione dell'iscrizione stessa, e vistato dal Segretario del P. N. F.; i partecipanti alla Marcia su Roma ed i feriti per la causa fascista dovranno produrre i relativi brevetti in originale od in copia autenticata da Regio notaio, ovvero un certificato del Segretario del P. N. F. attestante che l'interessato è in possesso dei brevetti stessi.

I risultati del concorso non saranno validi fino a quando gli atti relativi non siano stati approvati dal Ministero. Il vincitore sarà assunto con la qualifica di direttore non stabile, e per un periodo di prova di tre anni, trascorso il quale potrà acquistare la stabilità.

Il nominato dovrà prendere domicilio ed occupare il posto, nella sede della Cattedra, entro quindici giorni dalla data di partecipazione della nomina. In caso contrario decadrà dalla nomina stessa e da ogni conseguente diritto.

Egli dovrà pure uniformarsi, oltre che al regolamento della Cattedra, a tutte le altre disposizioni che verranno stabilite per il migliore funzionamento dell'ente.

Ove il vincitore del concorso non assuma l'ufficio, oppure rinunci al posto, il Consiglio di amministrazione della Cattedra, entro sei mesi dall'approvazione ministeriale degli atti del concorso, può proporre al Ministero la nomina del secondo e, in caso di rifiuto di quest'ultimo, del terzo dichiarato eleggibile.

Roma, addì 30 settembre 1934 - Anno XII

Il Ministro: ACERBO.

(9860)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.